



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**IL NUOVO SISTEMA EDUCATIVO
STRUMENTI E MATERIALI PER L'INNOVAZIONE**

IL SECONDO CICLO

**NORME
INDICAZIONI
COMMENTI**

DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE

INDICE

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Testo integrale commentato.....	7
Decisione N. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004.....	100
Decreto sulle confluenze dei percorsi e sulle corrispondenze dei titoli	131
Tabella A.....	133
Tabella B.....	139
Decreto sulla quota rimessa all'autonomia	146
Decreto sul Progetto Nazionale di Innovazione	149
Conferenza unificata - Accordo del 19 giugno 2003.....	158
Conferenza Stato-Regioni - Accordo del 15 gennaio 2004.....	165
Conferenza unificata - Accordo del 28 ottobre 2004	177

IL NUOVO SISTEMA EDUCATIVO STRUMENTI E MATERIALI PER L'INNOVAZIONE

Collana di quaderni e atti pubblicata
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Progetto CoSMOS
Comunicazione e supporto per le modifiche degli ordinamenti scolastici

I testi contenuti nel presente fascicolo possono essere riprodotti per
essere utilizzati in situazioni di informazione/formazione.

© 2006 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per la Comunicazione

**Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
"Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione,
a norma dell'articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53"**

*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005
Supplemento Ordinario n. 174*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordinamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante defi-

nizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed, in particolare, l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 1

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Questa norma riprende la formulazione contenuta nella legge 28 marzo 2003, n. 53 (= legge di riforma), art. 2, comma 1, lettera g) secondo cui il secondo ciclo: «è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale». Attualmente, l'istruzione secondaria di secondo grado è articolata in istruzione classica, scientifica ed ex magistrale, istruzione tecnica, istruzione professionale e istruzione artistica (liceo artistico con le sezioni di Accademia e Architettura, istituti d'arte con varie sezioni). Le numerose «sperimentazioni» sono attualmente equiparate ai corsi ordinamentali. L'istruzione secondaria di secondo grado, di competenza statale, è affiancata dalla formazione professionale, di competenza regionale. La legge di riforma riconosce invece due sistemi, quello dei licei e quello della istruzione e formazione professionale. Per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, lo Stato ha competenza esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. L'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, rientra tra le materie di **legislazione concorrente** (cioè comune allo Stato e alle Regioni). Pertanto, lo Stato determina le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo di istruzione e formazione, fatta salva la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il secondo ciclo, sia pure differenziato, è perciò unitario. Rispetto al primo ciclo, esso è il secondo grado nel quale si realizza, in modo unitario, il **diritto-dovere all'istruzione e alla formazione**. Del diritto-dovere si occupa dettagliatamente il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53».

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Ai sensi dell'art. 2 della legge di riforma i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono definiti su base nazionale. E all'art. 2, comma 1, lettera h) della medesima legge è previsto che, «ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione» definiti su base nazionale. I titoli e le qualifiche rilasciati dal sistema regionale sono pertanto valevoli su tutto il territorio nazionale se si conformano ai livelli essenziali definiti su base nazionale. Ai livelli essenziali del sistema di istruzione e formazione professionale è dedicato l'intero Capo III del presente decreto legislativo.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

Questa norma definisce i principi generali della formazione perseguita nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Poiché la formazione coinvolge la persona nella sua interezza, essa è insieme intellettuale, spirituale e morale e si ispira anche ai principi ed ai valori della Costituzione (parte prima). La persona che si forma nel secondo ciclo del sistema educativo deve diventare consapevole delle sue radici storico-culturali e della sua appartenenza contemporaneamente a tre diverse comunità: locale nazionale ed europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

Questa norma conferma che le scuole sono dotate di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo, come previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275, Capo II. Tale autonomia è estesa anche alle istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione, se accreditate dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali definiti nel Capo III del presente decreto (si veda in particolare l'articolo 15, comma 4)

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando

anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

*Questa norma stabilisce prima di tutto la "pari dignità" dei percorsi liceali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale: "pari dignità" non significa uguaglianza di durata dei percorsi, del tempo scuola, o dell'organizzazione. Indica, piuttosto, che i percorsi perseguono un "fine comune", distinguendosi solo per alcuni aspetti riguardanti gli "strumenti culturali", come esplicitato negli allegati A e B al presente decreto legislativo. L'allegato A delinea il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, valevole sia per gli studenti dei licei, sia per gli studenti degli istituti di istruzione e formazione professionale. Il Profilo è articolato in tre parti: **Identità** (Conoscenza di sé, Relazione con gli altri, Orientamento), **Strumenti culturali** e **Convivenza civile**. L'allegato B delinea, invece, il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, considerando esclusivamente gli **Strumenti culturali**, comuni a tutti gli studenti liceali e specifici per gli studenti di ciascuna delle otto tipologie liceali. Gli "strumenti culturali" costituiscono la dotazione di conoscenze, competenze e abilità, generali e specifiche, di cui lo studente in uscita dal percorso liceale deve poter disporre per far fronte alle esigenze imposte dal prosieguo degli studi superiori o dall'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Si sottolinea l'importanza attribuita alle competenze collegate all'uso delle nuove tecnologie e alla padronanza di una lingua europea, oltre all'Italiano e all'Inglese.*

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

***Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77** «disciplina l'alternanza scuola-lavoro [...] come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro [...]. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro» (art. 1, commi 1 e 2).*

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

Questa norma riprende l'art. 2, comma 1, lettera i) della legge di riforma nel punto in cui prevede che: «è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione

adeguata alla nuova scelta». Tale norma, a differenza di quanto previsto nel precedente ordinamento, non restringe gli interventi didattici integrativi al primo e al secondo anno ma, in coerenza con la mutata configurazione dell'obbligo scolastico, prevede che la possibilità di passaggio sia garantita ed assistita dalle istituzioni scolastiche e formative per l'intera durata dei percorsi del secondo ciclo.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

*Lo scopo di questa norma è quello di agevolare i passaggi fra i diversi percorsi, valorizzando esperienze formative capitalizzate. L'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione») formula i principi e le direttive generali che regolano le iniziative di tirocinio e stage. Sono riconoscibili anche le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato. A questo proposito si ricorda che l'articolo 48 del **decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276** (recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30») disciplina l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.*

A norma del comma 1 del predetto art. 48, i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Ai sensi del comma 2 il contratto di apprendistato ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Il comma 3 stabilisce i principi regolatori di questa tipologia contrattuale.

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Per quanto concerne i passaggi fra le otto tipologie liceali, le modalità di valutazione dei crediti saranno definite con decreto del Presidente della Repubblica. In pratica, le istituzioni scolastiche dovranno attenersi alle regole stabilite in questo decreto per valutare i crediti ai fini dei passaggi tra i licei.

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le Regioni hanno competenza esclusiva sul sistema di istruzione e formazione professionale. Conseguentemente, anche al fine di assicurare l'opportuna omogeneità sul territorio nazionale, le corrispondenze e le modalità di riconoscimento dei crediti acquisiti nei percorsi liceali e di quelli acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale saranno definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

Questa norma prevede il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti dallo studente svolgendo attività sportive presso associazioni sportive con le quali le scuole potranno stipulare convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Ai sensi della legge di riforma, art. 3, comma 1, lettera c), «l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione (primo e secondo) considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno». Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», precisa che «il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato».

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

Questa norma stabilisce che i titoli e le qualifiche professionali sono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative afferenti al sistema dell'istruzione e della formazione professionale di competenza delle Regioni e Province autonome. I titoli e

le qualifiche professionali hanno valore nazionale se corrispondono ai livelli essenziali definiti al Capo III del presente decreto legislativo. Ai sensi della legge di riforma, art. 7, comma 1, si provvede con Regolamento alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi. Quest'ultima norma viene ripresa al successivo art. 18, comma 2 con l'aggiunta del riferimento alla spendibilità "europea".

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

L'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali») ha istituito il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS): 1) «Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma di scuola secondaria superiore (comma 1)»; 2) «Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole

medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese associazioni, tra loro associati anche in forma consortile» (comma 2). Con il sistema dell'IFTS devono raccordarsi anche i percorsi liceali. Al riguardo, si fa presente che l'ammissione al quinto anno dei licei dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (art. 2, comma 1, lettera g) della legge di riforma) e che non solo le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e formazione professionale ma anche i licei sono tenuti a stabilire, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi e per gli studenti interessati, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore (art. 2, comma 1, lettera i della legge di riforma). Queste norme sono riprese dall'art. 2, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le “passerelle” (con il riconoscimento dei crediti) mettono in comunicazione i percorsi del sistema dei licei e i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Il “Campus” o “Polo formativo” assicura una ulteriore forma di comunicazione. Sulla base di convenzioni tra le istituzioni interessate, uno o più percorsi liceali e uno o più percorsi di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede. I percorsi conservano la propria identità strutturale, condividendo solo la sede. Sono però possibili anche forme di raccordo tra i percorsi, specialmente tra quelli dei licei articolati in indirizzi (liceo artistico, liceo economico e liceo tecnologico) e i percorsi di istruzione e formazione professionale. Apposite convenzioni prevedono «modalità di gestione e di coordinamento delle attività» (si pensi solo all'uso dei laboratori e delle attrezzature sportive, alla programmazione di iniziative di comune interesse ecc.). Il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali dei settori economici, tecnologici ed artistici di riferimento è funzionale agli interessi e alle vocazioni specifiche dei Centri polivalenti, aperti ai bisogni culturali del territorio e collegati ai circuiti imprenditoriali. Si osserva che forme di raccordo sono già adesso prefigurate dagli istituti nei quali si realizzano percorsi di studio differenziati per ordine scolastico (istruzione tecnica e professionale; istruzione classica e artistica; licei artistici e istituti d'arte ecc.).

Capo II

I percorsi liceali

Articolo 2

Finalità e durata

1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

Questa norma individua le finalità generali comuni ai percorsi liceali. Essi forniscono allo studente gli strumenti culturali necessari per comprendere a fondo la realtà contemporanea, con riferimento alla persona (il sé) e alla società (gli altri). Lo studente liceale assume di fronte alla realtà un atteggiamento caratterizzato come "razionale, creativo, progettuale e critico". A questo atteggiamento si aggiungono l'acquisizione di conoscenze ed abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e lo sviluppo di competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In conclusione, lo studente in uscita dai percorsi liceali possiede cultura generale e competenze specifiche, è in grado di affrontare gli studi superiori (Università, AFAM, IFTS), può inserirsi nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che priori-

tariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

Questa norma riprende l'art. 2, comma 1, lettera g) della legge di riforma: «l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi». L'articolazione dei percorsi liceali in due periodi biennali seguiti da un quinto anno conclusivo ha effetti sia sulle norme concernenti la valutazione (per cui vedi l'art. 3 della legge di riforma e l'art. 13 di questo Capo) sia sulla organizzazione degli obiettivi specifici di apprendimento (per cui vedi gli allegati da C1a C8). La norma che qui si commenta stabilisce che nel quinto anno lo studente: 1) completa il percorso disciplinare; 2) approfondisce le conoscenze e potenzia le abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi, quale è definito nei successivi articoli 4-11, con il concorso delle indicazioni contenute nell'allegato B al presente decreto.

3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8. L'allegato C contiene le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali. Gli allegati da C1 a C8 declinano tali indicazioni in relazione alle specifiche tipologie liceali. Essi si articolano in: 1) **Piano degli studi** (elenco delle attività e delle discipline con il relativo orario annuale) e 2) **Obiettivi specifici di apprendimento** relativi alle attività e alle discipline di insegnamento (declinati secondo le **conoscenze** e le **abilità**). I percorsi liceali sono otto, così ordinati: Liceo artistico, con i relativi tre indirizzi (allegato C1); Liceo classico (allegato C2); Liceo economico,

con i relativi due indirizzi (allegato C3); Liceo linguistico (allegato C4); Liceo musicale e coreutico (allegato C5); Liceo scientifico (allegato C6); Liceo delle scienze umane (allegato C7); Liceo tecnologico, con i relativi otto indirizzi (allegato C8).

Le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali collocano nell'appropriato contesto pedagogico i **Piani degli studi** e gli **Obiettivi specifici di apprendimento** relativi ai singoli percorsi liceali e forniscono una chiave di lettura pedagogica delle proposte riformatrici nel campo dell'istruzione liceale. Gli Obiettivi specifici di apprendimento, contenuti negli allegati da C1 a C8, esplicitano i traguardi che lo studente dovrebbe raggiungere al termine dei periodi didattici che scandiscono i percorsi liceali. Ad ogni percorso liceale corrispondono elenchi di obiettivi ordinati per discipline e per 'educazioni' (comprese nell'unitaria educazione alla «Convivenza civile»). Nella scelta degli obiettivi formativi e nella predisposizione delle Unità di apprendimento i docenti fanno riferimento ai Profili e agli Obiettivi specifici di apprendimento, secondo le avvertenze delle Indicazioni nazionali.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.

Questa norma riferisce l'approfondimento non solo alle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, ma anche alle conoscenze e alla abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Viene quindi prevista la possibilità di realizzare l'approfondimento anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché attraverso «l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti ed esperienze pratiche e di stage». Il tema degli approfondimenti da realizzare nel quinto anno è ripreso nei successivi articolo 3, comma 3, primo periodo e articolo 12, comma 4.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Questa norma prevede che «i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore». Si dà altresì assicurazione che resta fermo «il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico». Viene così confermato, a tutti gli effetti, il valore legale dei titoli di studio rilasciati a seguito del superamento dell'esame di Stato. Anche per lo studente che segue i percorsi dell'istruzione e formazione professionale è prevista la possibilità di accedere all'Università e all'AFAM, secondo le condizioni previste dall'art. 5, comma 6.

6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la

cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

*Questa norma enuncia le otto tipologie liceali, aggiungendo che ciascuna di esse approfondisce in forma specifica la "cultura liceale". Gli articoli da 4 a 11 del presente decreto evidenziano le **specificità di ciascun percorso liceale** rispetto alla comune "cultura liceale". Ulteriori precisazioni circa le competenze dello studente in uscita dal liceo e dai singoli percorsi liceali sono contenute nell'allegato B.*

7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

*Questa norma esplicita la dimensione vocazionale e operativa del **liceo economico** e del **liceo tecnologico**. In questi due percorsi è garantita la presenza di una consistente area **di discipline e attività tecnico-professionali**. In particolare nel liceo tecnologico assumono rilievo fondamentale le **attività laboratoriali**. Gli studenti di questi due percorsi liceali affiancano così alle competenze teoretiche, tipiche dei licei, specifiche competenze operative di tipo professionale.*

8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

Solo i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi. Il decreto legislativo ricollega tale specificità alla dimensione vocazionale e operativa di questi licei ed esplicita i diversi bisogni formativi attraverso l'individuazione degli indirizzi. Si rinvia agli articoli 4, 6 e 10 per l'elenco degli indirizzi che vengono attivati a partire dal primo anno del secondo biennio.

9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma

liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.

Allo studente che abbia superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali (di cui si tratta nel successivo articolo 14) è rilasciato il diploma liceale, con l'indicazione della tipologia di liceo frequentato, nonché, per i licei artistico, economico e tecnologico, dell'indirizzo e del settore prescelto.

Articolo 3.

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

La definizione delle tipologie di orario relative ai diversi percorsi liceali assolve alla funzione di garantire, da una parte, l'omogeneità del sistema nazionale (orario obbligatorio per tutti) e, dall'altra, il rispetto delle esigenze formative correlate alle propensioni, vocazioni e aspirazioni di ciascuno studente (orario obbligatorio opzionale e orario facoltativo a scelta dello studente).

L'orario annuale dei percorsi liceali è definito negli articoli da 4 a 11, con riferimento ai singoli licei e agli indirizzi ove previsti. L'orario annuale così definito comprende anche la quota riservata alle Regioni e alle istituzioni scolastiche autonome nonché all'insegnamento della religione cattolica (o alle attività alternative

all'insegnamento della religione cattolica o, anche, allo studio individuale senza obbligo di frequenza). Se ne desume che: a) la quota riservata alle Regioni e alle istituzioni scolastiche è compresa nell'orario annuale, come definito per ogni percorso liceale negli articoli da 4 a 11 del presente decreto legislativo; b) nulla è cambiato per quanto concerne l'insegnamento della religione cattolica. Per la regolamentazione della quota riservata alle istituzioni si veda il comma 1, lettera c) dell'articolo 27, col relativo commento. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le attività e gli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente non sono sempre aggiuntivi rispetto alle attività e agli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. Lo studente può anche scegliere di approfondire lo studio di una o più discipline obbligatorie (per tutti gli studenti), invece di impegnarsi nello studio di discipline aggiuntive.

2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

Il comma 2 definisce e disciplina le attività e gli insegnamenti rimessi alla libera scelta degli studenti. Si tratta di attività e insegnamenti che le istituzioni scolastiche, attraverso il piano dell'offerta formativa (POF), e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli stu-

denti, organizzano in aggiunta rispetto all'offerta formativa obbligatoria. Le attività e gli insegnamenti proposti dalle scuole devono essere coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente in uscita dai percorsi del secondo ciclo (allegati A e B) e con le Indicazioni nazionali (allegati C e C2-C8), che esplicitano le finalità istituzionali e le articolazioni orarie previste per i singoli percorsi liceali negli articoli da 5 a 11. Gli studenti possono anche decidere di non avvalersi delle attività e degli insegnamenti facoltativi. Le scelte devono comunque essere espresse al momento dell'iscrizione. Le attività e gli insegnamenti facoltativi, che la scuola è tenuta a fornire gratuitamente, una volta scelti dagli studenti, comportano l'obbligo della frequenza. Al fine di ampliare e razionalizzare questa tipologia di offerta formativa le istituzioni scolastiche possono anche organizzarsi in rete (per le reti di scuole si rinvia all'articolo 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche). Negli articoli da 5 a 11 il monte ore relativo alle attività e agli insegnamenti facoltativi è ripartito per i cinque anni di corso.

3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

Il comma che qui si commenta fa riferimento non solo alle «vocazioni manifestate per gli studi di livello superiore» ma anche alla «personalizzazione dei percorsi». Le intese con Università, AFAM e IFTS in vista degli approfondimenti propedeutici agli studi superiori sono già state oggetto di commento (a proposito dell'art. 2, comma 4).

Si rinvia anche all'art. 12, comma 4 e relativo commento. Nel quinto anno è altresì previsto «l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente». Fa eccezione il liceo linguistico, nel quale invece «dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente». Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento nella seconda lingua comunitaria di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente». Tale norma tiene conto delle esperienze di insegnamento CLIL (Content and Language Integrated Learning = Apprendimento integrato di lingua e contenuti) che si vanno diffondendo anche in Italia. Il presente decreto legislativo punta ad una diffusione sistematica di questa metodologia didattica.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

Gli studenti personalizzano il percorso di studio fin dal primo anno, integrando le attività e gli insegnamenti obbligatori con attività e insegnamenti obbligatori a loro scelta ed eventualmente con attività e insegnamenti a scelta facoltativa e opzionale. Le attività e gli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente propongono attività ed insegnamenti aggiuntivi rispetto alle attività e agli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti (del liceo di riferimento) e approfondimenti nelle «discipline obbligatorie». Le «discipline obbligatorie» coincidono con le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti (del liceo di riferimento). Lo studente che non raggiunga gli obiettivi di apprendimento previsti per le «discipline obbligatorie» (come sopra definite) è tenuto ad utilizzare le ore a sua scelta, cioè le ore previste per svolgere attività e

seguire insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, per raggiungere i predetti obiettivi.

Articolo 4

Liceo artistico

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

La formazione culturale generale comune a tutti i licei viene in questo percorso integrata dalla componente estetica propria della espressività nelle diverse forme e manifestazioni visive.

Creatività e progettualità vengono educate e potenziate soprattutto attraverso lo studio e l'interpretazione del patrimonio storico artistico e dei repertori figurativi antichi e contemporanei.

Il percorso si caratterizza, fondamentalmente, per la conoscenza e la padronanza tecnica dei codici della espressione, non solo visiva, ma anche audiovisiva e multimediale, nei settori delle arti figurative e applicate, con un progressivo approccio alle metodologie progettuali specifiche. Lo studio continuo, sistematico e analitico, di opere e testi significativi della storia delle arti visive e applicate, dell'architettura e dell'ambiente, consente di acquisire, insieme a una consistente cultura artistica, le abilità espressive necessarie.

L'esperienza laboratoriale garantisce lo sviluppo delle personali potenzialità e capacità e al tempo stesso l'autonomia operativa nell'utilizzo delle tecniche e delle prassi proprie dei diversi ambiti della creatività artistica.

Questo liceo fornisce una solida base per l'accesso mirato ai corsi dell'alta formazione artistica. Al pari degli altri licei consente di proseguire gli studi, già con la promozione al quinto anno, nei cor-

si di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, con il superamento dell'Esame di Stato, in qualsiasi percorso universitario. Naturalmente permette l'accesso anche agli indirizzi musicale e coreutico dell'alta formazione.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) arti figurative;
- b) architettura, design, ambiente;
- c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

Gli indirizzi si avviano dopo un biennio in cui coesistono, in modo sinergico, le discipline formative di base grafico-pittoriche, geometriche, plastiche e audiovisive volte tutte ad assicurare una adeguata e congrua preparazione trasversale e omogenea e ad orientare verso le successive scelte.

*La frequenza del **Laboratorio artistico**, nel primo biennio, consente di validare conoscenze e abilità operative, progressivamente maturate nella pratica laboratoriale, in forme espressive integrate, mediante esercitazioni ed esperienze afferenti anche ai settori delle arti applicate. In particolare:*

- *nell'indirizzo Arti figurative la formazione si declina su proposte di ricerca e di studio, nonché su argomenti e tematiche da sviluppare ed approfondire attraverso i modi figurativi della grafica e del disegno, inteso come medium fondamentale del linguaggio figurativo, e quindi della pittura, della modellazione plastica, della elaborazione fotografica dell'immagine, e delle possibili applicazioni a campi differenziati della comunicazione visiva, pubblicitaria e non;*
- *nell'indirizzo Architettura, design, ambiente la progettualità si costituisce come specifico formativo volto a perseguire la padronanza, teorica e pratica, dei metodi per la rilevazione e la rappresentazione delle realtà spaziali, architettura e ambienti naturali, e a garantire un approccio razionale al metodo progettuale, anche su temi di disegno industriale, come arredi e oggetti d'uso,*

prodotti in piccola e in grande serie, oltre a tutte le conoscenze estetiche, funzionali, storico-culturali, tecnologiche, connesse a tradizioni e materiali diversi;

- *nell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia il profilo formativo dello studente, incentrato sullo specifico del linguaggio filmico, nelle sue particolari valenze estetiche, comunicative e narrative per sequenze di immagini, si realizza attraverso la progressiva acquisizione delle metodologie e delle tecniche operative di settore, che consentono di ideare e realizzare prodotti audiovisivi, in digitale e in tradizionale, e multimediali, ivi comprese le procedure correlate alla ideazione scenica e all'allestimento di set di ripresa.*

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

- a) nel laboratorio di figurazione, dell'indirizzo arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
- b) nel laboratorio di progettazione, dell'indirizzo architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
- c) nel laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

Per la intrinseca peculiarità di questo percorso liceale, in cui sapere e saper fare si integrano, riveste un ruolo primario la programmazione mirata ed efficace delle attività laboratoriali che costituiscono lo spazio più significativo perché conoscenze, abilità e capacità trovino unitarietà operativa e favoriscano, con un opportuno coor-

dinamento, il potenziamento delle competenze individuali. Il processo progettuale, dall'ideazione alla realizzazione, trova attuazione non solo nei singoli laboratori specifici di indirizzo, ma anche in un efficace scambio tra i vari laboratori, in funzione di progetti artistici pluridimensionali e multimediali.

4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.

Nel primo biennio, tra le attività obbligatorie, le discipline artistiche proprie del percorso hanno una dotazione annua di 462 ore, mentre il Laboratorio artistico ne ha 132, per un totale di 594 ore, pari al 50% del complessivo monte ore obbligatorio, di indirizzo e a scelta dello studente, che si attesta su 1188 ore.

Nel secondo biennio e nel quinto anno, per tutti e tre gli indirizzi, la quota dedicata alle discipline artistiche specifiche è di 363 ore che, con la Storia dell'arte (99), assommano a 462, rispetto alle 528 dedicate alle discipline di formazione generale e rappresentano più di un terzo del complessivo monte ore obbligatorio, di indirizzo e a scelta dello studente, che è di 1254.

Le attività didattiche obbligatorie comportano, in termini di impegno settimanale, una frequenza media di 36/38 ore, quindi sostanzialmente non differente da quella in uso negli indirizzi artistici previgenti, sia ordinamentali che sperimentali.

L'allegato B contiene, fra l'altro, precisazioni che evidenziano in forma di ricapitolazione le competenze dello studente al termine del percorso di liceo artistico. Il Piano degli studi, con gli orari annuali delle singole discipline, e gli Obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle discipline comprese nel Piano degli studi, sono contenuti nell'allegato C1 al presente decreto legislativo.

Articolo 5

Liceo classico

1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all'interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

Premesso che la "cultura liceale" è quella descritta nell'articolo 2, comma 1, e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, ciascuno dei percorsi liceali approfondisce in forme specifiche la "cultura liceale", in questo articolo viene individuata e descritta la specificità propria del liceo classico. Spicca il riferimento al "punto di vista della civiltà classica". Ciò significa che nel liceo classico assume rilievo lo studio della civiltà classica (greca e romana antica), da realizzare però all'interno di più estesi studi linguistici, storici e filosofici, nel contesto di una formazione generale che comprende anche la cultura scientifica. Da studi così caratterizzati derivano i seguenti effetti: 1) rigore metodologico, cioè attitudine all'esercizio del pensiero critico e all'applicazione di metodi scientifici; 2) arricchimento dei contenuti conoscitivi e affinamento della sensibilità culturale; 3) permanente disponibilità di un quadro di riferimento culturale «di alto livello», cioè possesso di una solida e ben strutturata cultura generale (di tipo sostanzialmente umanistico).

Lo studente del liceo classico è perciò in grado di accedere, con una ade-

guata qualificazione culturale, ad ogni facoltà universitaria, umanistica, scientifica o tecnologica che sia, nonché all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Egli possiede gli strumenti culturali necessari per fare fronte a qualsiasi impegno di studio universitario.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

L'orario annuale del liceo classico prevede attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e attività e insegnamenti facoltativi. L'allegato B contiene, fra l'altro, precisazioni che evidenziano in forma di ricapitolazione le competenze dello studente al termine del percorso di liceo classico. Il Piano degli studi, con gli orari annuali delle singole discipline, e gli Obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle discipline comprese nel Piano degli studi, sono contenuti nell'allegato C2 al presente decreto legislativo.

Articolo 6

Liceo economico

1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

La struttura del liceo economico presenta un asse culturale ben definito che permette allo studente di acquisire gli strumenti conoscitivi per leggere e interpretare la complessità degli attuali scenari socio-economici in dimensione globale, europea, nazionale, locale. Il percorso liceale consente di individuare e comprendere le connessioni e il processo interattivo fra la conoscenza dell'uomo, le aspettative e i suoi bisogni, fra il funzionamento del sistema economico e gli interventi normativi di politica economica, fra economia e vicenda storica.

Esso contribuisce a formare la consapevolezza della funzione svolta dalla norma giuridica a supporto del corretto rapporto fra soggetti ed istituzioni e della partecipazione dell'individuo alla vita sociale. Lo studio sistematico dell'economia e la conoscenza dei meccanismi che regolano la dinamica dei mercati concorrono ad alimentare nello studente la conoscenza delle strategie di impresa, a rafforzare il possesso dei linguaggi settoriali e la cultura dell'imprenditorialità. Al pari degli altri percorsi liceali, il liceo economico consente di proseguire gli studi, già con la promozione al quinto anno, nei corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, con il superamento dell'Esame di Stato, sia in qualsiasi percorso universitario sia nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) economico-aziendale;
- b) economico-istituzionale.

Sin dal primo biennio la struttura del liceo economico si basa, oltre che su un nucleo disciplinare comune a tutti i licei, su discipline giuridiche ed economiche.

Dal secondo biennio il percorso si articola in due indirizzi per corrispondere ai diversi bisogni formativi: economico aziendale ed economico istituzionale.

Nell'ambito dell'indirizzo economico aziendale lo studente può optare per uno dei settori: della moda, agro-alimentare, dei servi-

zi, dei servizi creditizi-finanziari, del turismo. Nell'ambito dell'indirizzo economico istituzionale lo studente può optare per uno dei seguenti settori: della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica, della pubblica amministrazione.

La possibilità di integrare il percorso curricolare con attività opzionali, anche a carattere laboratoriale, mira alla valorizzazione dell'elaborazione critica delle conoscenze disciplinari ed interdisciplinari, delle abilità tecnico professionali e dei comportamenti personali e sociali.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.

Nel percorso dell'indirizzo economico-aziendale lo studente è messo in grado di collocare i fenomeni economici nel sistema giuridico-economico-finanziario nazionale e internazionale; di conoscere la dinamica dei mercati, di riconoscere i diversi modelli organizzativi dell'azienda e i principi generali per la conduzione e gestione di impresa.

L'indirizzo economico aziendale fornisce, inoltre, strumenti conosciuti e idonei per analizzare settori strategici delle politiche di sviluppo economico nazionale, per identificare il concetto di filiera produttiva ed applicarla ai casi concreti dei settori: moda, agroalimentare, terziario, mercati e servizi finanziari, turismo. L'analisi dei attività produttive presenti nel territorio potrà favorire sia la lettura consapevole ed oggettiva del connettivo socio-economico del territorio di appartenenza sia la cultura dell'imprenditorialità soggettiva. Le attività laboratoriali, ove previste, contribuiscono a fornire competenze per comprendere concretamente l'interazione dei fenomeni economici, sociali e territoriali.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

Nel percorso dell'indirizzo economico-istituzionale lo studente è messo in grado di individuare la dimensione spaziale dei fattori economici, di istituire comparazioni fra economia locale e globale, internazionale, interregionale e regionale; di effettuare collegamenti fra attività finanziaria interna e comunitaria; di comparare elementi di diritto nazionale e internazionale; di valutare l'impatto e i riflessi che l'innovazione e la ricerca tecnologica hanno sulle attività produttive.

Le attività laboratoriali, ove previste, consentono allo studente di acquisire la padronanza di conoscenze e competenze coerenti con l'indirizzo intrapreso e con il settore prescelto e di riflettere sui criteri di managerialità introdotti dalla pubblica amministrazione.

5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.

L'impianto orario e la presenza delle discipline di cultura generale e di indirizzo servono a dare continuità e coerenza alla struttura del percorso.

L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori è di 1056 nel primo biennio, di 858 nel secondo biennio e nel quinto anno.

L'orario delle attività ed insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio, di 198 nel quinto anno, considerato nodale per favorire la preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento e per assecondare le vocazioni individuali in rapporto all'orientamento universitario e all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

L'orario destinato alle attività ed insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni del percorso. È elevato a 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, qualora lo studente opti per uno dei settori facoltativi previsti dai commi 3 e 4.

L'allegato B contiene, fra l'altro, precisazioni che evidenziano in forma di ricapitolazione le competenze dello studente al termine del percorso di liceo economico. Il Piano degli studi, con gli orari annuali delle singole discipline, e gli Obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle discipline comprese nel Piano degli studi, sono contenuti nell'allegato C3 al presente decreto legislativo.

Articolo 7

Liceo linguistico

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione Europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

La cultura e la formazione di base, comune a tutti i licei, nel liceo linguistico viene integrata dal raggiungimento di livelli linguistici qualificati in tre lingue oltre l'italiano (di cui almeno due comunitarie) e dall'acquisizione di una competenza plurilingue e pluriculturale che si sviluppa progressivamente attraverso un'integrazione dei contenuti e dei metodi delle diverse lingue di studio facendo leva su processi cognitivi, conoscenze e abilità già acqui-

siti con lo studio della lingua materna e della lingua inglese. Lo studio delle tre lingue, che caratterizza il liceo linguistico, e il contatto continuo con civiltà e stili di vita diversi dai propri consente allo studente di acquisire alla fine del percorso liceale capacità di riflessione in prospettiva interculturale sugli aspetti significativi delle culture straniere e capacità di confronto, in modo autonomo e critico, con il sapere e la cultura di altri popoli.

Al pari degli altri percorsi liceali, il liceo linguistico consente di proseguire gli studi, già con la promozione al quinto anno, nei corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, con il superamento dell'Esame di Stato, sia in qualsiasi percorso universitario sia nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Viene definito il monte ore annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti; quello degli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e il monte ore delle attività e insegnamenti facoltativi. Nel fissare il monte ore su base annuale viene data alle singole istituzioni scolastiche autonome la possibilità di definire l'organizzazione scolastica più funzionale al proprio progetto educativo.

Un esame più approfondito del quadro orario evidenzia che, all'interno del monte ore annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, oltre agli insegnamenti comuni agli altri percorsi liceali privi di indirizzi, una parte preponderante del monte ore – pari ad oltre un terzo del totale – sia nei due periodi biennali sia nel quinto anno, è occupato dallo studio

delle tre lingue, ivi compresi anche i momenti di conversazione con docenti di madrelingua.

3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

Il tipo di approccio educativo cui fa riferimento questo comma è più conosciuto come apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL). Allo stato attuale, il CLIL – considerato un ulteriore strumento per potenziare lo studio delle lingue straniere e per migliorare la qualità del processo di insegnamento apprendimento – è già attuato da molti istituti scolastici all'interno di progetti e iniziative locali, ma in modo poco diffuso e poco uniforme a livello nazionale, anche se, oggi, per gli insegnanti delle discipline veicolate in lingua straniera non è prevista una specifica preparazione universitaria capace di garantire la conoscenza disciplinare e la competenza attestata nella lingua veicolare.

Considerato che uno degli elementi che caratterizzano la legge di riforma (art. 2, comma 1, lettera f) – in linea con gli orientamenti europei – è l'introduzione dello studio dell'inglese obbligatorio a partire dalla prima classe della scuola primaria e di una seconda lingua comunitaria obbligatoria a partire dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, il dettato di questo comma – che prevede l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica già dal primo anno del secondo biennio e quello nella seconda lingua comunitaria dal secondo anno del secondo biennio – è da intendere come volontà precisa di valorizzare e dare risalto al CLIL, già ampiamente diffuso a livello europeo, come approccio educativo da diffondere ed estendere a livello nazionale.

L'allegato B contiene, fra l'altro, precisazioni che evidenziano in forma di ricapitolazione le competenze dello studente al termine del percorso di liceo linguistico. Il Piano degli studi, con gli orari annuali delle singole discipline, e gli Obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle discipline comprese nel Piano degli studi, sono contenuti nell'allegato C4 al presente decreto legislativo.

Articolo 8

Liceo musicale e coreutico

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La formazione culturale generale comune a tutti i licei viene in questo percorso integrata dalla componente estetica connessa all'espressività nelle sue manifestazioni musicali e corporee.

Il percorso è strutturato, sin dal primo biennio, nelle due sezioni dedicate rispettivamente alla cultura ed alla pratica musicale, individuale e d'insieme, e alla pratica coreutica.

In particolare, nella prima sezione, all'approfondimento dello studio dello strumento principale si aggiunge quello di un secondo strumento, che ha il fine di fornire una preparazione completa anche per proseguire gli studi nell'alta formazione musicale.

Nella sezione coreutica si acquisiscono invece le tecniche e le competenze esecutive fondamentali proprie della danza; pertanto, la

quota oraria dedicata alle tecniche e al laboratorio consente, oltre all'indispensabile esercizio individuale, la possibilità di conseguire padronanza di movimento, ritmo, gesto e musicalità nonché di sperimentare prestazioni consone ad azioni coreografiche secondo stili e metodiche diverse.

A supporto e integrazione dell'esercizio corporeo e coreografico il Laboratorio musicale, previsto nel secondo biennio, mediante una programmazione adeguata e coordinata da parte delle singole istituzioni, mira a fornire, insieme con la conoscenza dei fondamenti grammaticali e sintattici della musica, la percezione delle connessioni storico-critiche e stilistico-interpretative che vengono assunte nella esecuzione e interpretazione dei repertori del balletto classico e della danza moderna e contemporanea.

Questo liceo fornisce una solida base per l'accesso mirato ai corsi dell'alta formazione musicale e coreutica. Al pari degli altri licei consente di proseguire gli studi, già con la promozione al quinto anno, nei corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, con il superamento dell'Esame di Stato, in qualsiasi percorso universitario. Naturalmente, consente l'accesso anche all'altro indirizzo dell'alta formazione: quello artistico.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Tra le attività obbligatorie, la quota rilevante di ore dedicate alla pratica musicale e coreutica è funzionale alla realizzazione del pro-

filo formativo vocazionale del percorso. Sia nella sezione musicale (con le discipline di Esecuzione e interpretazione, Teoria e composizione, Storia della musica e Laboratorio di musica di insieme), sia in quella coreutica (con 231 ore di Tecniche della danza e 99 di Laboratorio coreutico), il monte ore globale per le attività di indirizzo è di 990 su 2244 nel primo biennio, di 958 su 2244 nel secondo biennio; è, infine, di 429 ore su 1122 nel quinto anno. L'allegato B contiene, fra l'altro, precisazioni che evidenziano in forma di ricapitolazione le competenze dello studente al termine del percorso di liceo musicale e coreutico. Il Piano degli studi, con gli orari annuali delle singole discipline, e gli Obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle discipline comprese nel Piano degli studi, sono contenuti nell'allegato C5 al presente decreto legislativo.

Articolo 9

Liceo scientifico

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

Il liceo scientifico si propone di fornire allo studente gli strumenti culturali e scientifici per approfondire la connessione tra cultura umanistica e scienza, potenziando lo sviluppo delle capacità critiche e di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali, attraverso metodi di osservazione e di indagine caratteristici delle scienze sperimentali.

Il percorso formativo mira a far emergere il valore, il metodo e i processi costruttivi di concetti e categorie scientifiche in un approccio comparato tra le discipline scientifiche e quelle umanistiche e in

un'ottica di interdisciplinarietà che è propria dei processi cognitivi. In questa prospettiva viene esaltata la matrice culturale ed educativa del liceo scientifico che affida un ruolo centrale alla matematica e alle scienze sperimentali per la funzione che tali discipline e i loro linguaggi svolgono nell'intermediazione conoscitiva del mondo reale.

Il linguaggio matematico e il metodo scientifico di osservazione, di analisi e di interpretazione dei fenomeni, integrati dalla capacità di utilizzare in modo critico strumenti di consultazione e strumenti informatici, diventano, quindi, il mezzo attraverso il quale lo studente esprime la conoscenza critica dei concetti matematici e il loro utilizzo nelle operazioni finalizzate alla comprensione e alla razionalizzazione della realtà. Tale metodo consente di cogliere le interazioni esistenti tra le teorie matematiche e scientifiche e le teorie letterarie, artistiche e filosofiche e di compararle e collocarle nel loro contesto storico e culturale.

Al pari degli altri percorsi liceali, il liceo scientifico consente di proseguire gli studi, già con la promozione al quinto anno, nei corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, con il superamento dell'Esame di Stato, sia in qualsiasi percorso universitario sia nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Le attività e gli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente (99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno) rappresentano una innovazione assoluta introdotta nel sistema scolastico italiano. Essi offrono allo studente la possi-

bilità di personalizzare il proprio percorso formativo per dare valore e consistenza alle sue inclinazioni e vocazioni. In coerenza con il profilo educativo culturale e professionale del percorso sono stati introdotti, inoltre, attività e insegnamenti facoltativi (33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno), che lo studente può scegliere per integrare e rafforzare la personalizzazione del piano di studi.

L'allegato B contiene, fra l'altro, precisazioni che evidenziano in forma di ricapitolazione le competenze dello studente al termine del percorso di liceo scientifico. Il Piano degli studi, con gli orari annuali delle singole discipline, e gli Obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle discipline comprese nel Piano degli studi, sono contenuti nell'allegato C6 al presente decreto legislativo.

Articolo 10.

Liceo tecnologico

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa, nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

Il liceo tecnologico si propone l'obiettivo di assicurare allo studente l'acquisizione di un atteggiamento razionale, progettuale e critico, per affrontare le varie situazioni e la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali e adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Il liceo tecnologico si contraddistingue per una matrice culturale complessa, unitaria e articolata, in cui le dimensioni umanistica e scientifica si fondono con la dimensione tecnologica. Il tutto nell'intento di fornire allo studente una acquisizione culturale con-

sapevole della tecnologia intesa come capacità di progettare trasformazioni, materiali e non, che siano sostenibili per l'ambiente, non solo naturale ma anche sociale.

Lo studente deve, pertanto, apprendere, non solo linguaggi specifici verbali e tecnologici, ma anche i fondamenti culturali, scientifici e tecnologici che possano consentirgli di acquisire un sapere strutturato, in grado di adattarsi sia al mutare dei tempi che al variare delle esigenze personali. Deve saper correlare la tecnologia ai contesti socio-ambientali e ai processi storico-culturali che hanno contribuito a determinarla.

In particolare il liceo tecnologico integra i paradigmi culturali, scientifici e tecnologici già citati con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

Al pari degli altri percorsi liceali, il liceo tecnologico consente di proseguire gli studi, già con la promozione al quinto anno, nei corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, con il superamento dell'Esame di Stato, sia in qualsiasi percorso universitario sia nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.

Il Liceo Tecnologico privilegia una didattica fondata sull'utilizzo del laboratorio come momento centrale dell'apprendimento, al fine di specificare meglio relazioni tra concetti, di illuminare teorie e costruire competenze.

L'attività laboratoriale serve a fornire specifiche modalità di consolidamento delle conoscenze, sia per approfondire le abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) meccanico-meccatronico;
- b) elettrico ed elettronico;
- c) informatico, grafico e comunicazione;
- d) chimico e materiali;
- e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
- f) costruzioni, ambiente e territorio;
- g) logistica e trasporti;
- h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

La legge di riforma prevede per il Liceo Tecnologico l'articolazione in indirizzi.

Tale articolazione, non compromette le caratteristiche proprie della formazione liceale, poiché non vuole configurare culture tecnologiche diverse. Attraverso le più disparate applicazioni, essa evidenzia invece le macro aree operative nelle quali si realizzano le competenze tecnologiche. L'obiettivo è quello di fornire, a studenti che intendono soddisfare la loro vocazione in uno specifico ambito della tecnologia, i prerequisiti di base per il conseguimento, attraverso la prosecuzione degli studi, di un elevato livello di professionalità nei percorsi universitari o nei percorsi di formazione tecnica superiore.

Gli indirizzi sono pensati per fornire ai giovani un quadro organico e completo degli aspetti che caratterizzano i principali settori produttivi italiani. Si vogliono così costruire le basi culturali e scientifiche dell'ambito tecnologico prescelto e, al tempo stesso, offrire strumenti validi per una scelta.

4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse a insegnamenti caratterizzanti il triennio.

Il primo biennio è costruito su due principi: la trasversalità disciplinare e la propedeuticità del percorso.

Considerato che la maggior parte dei passaggi all'interno dei vari licei e tra questi e il sistema di istruzione e formazione professio-

nale avviene in questo biennio, si è reso necessario inserire nel primo biennio discipline a valenza trasversale, dando loro la giusta dignità oraria.

Allo stesso tempo è stato previsto di utilizzare la maggior parte del tempo scuola disponibile per lo studio delle discipline obbligatorie nell'intento di fornire allo studente una notevole preparazione di base.

5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.

Nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità del liceo medesimo.

Le esperienze pratiche di progettazione, laboratorio, stage e tirocinio formativo, che si sviluppano a tempo pieno o in alternanza scuola lavoro nei percorsi liceali vocationali, e particolarmente nel liceo tecnologico, rappresentano un'importante modalità organizzativa, metodologica e didattica che consente di giungere alla conoscenza e di consolidarla. Attraverso questa integrazione tra il sapere e il fare e il rapporto stretto con il mondo del lavoro, che si esplicita mediante iniziative diversificate ma finalizzate alla formazione culturale e professionale dei giovani, si realizza la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative, oltre all'acquisizione di una abilità operativa che caratterizzano questo liceo.

6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamen-

ti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

Le attività e gli insegnamenti facoltativi (66 ore per ciascun anno), coerenti con il profilo educativo culturale e professionale, consentono allo studente di integrare e rafforzare la personalizzazione del piano di studi e assecondare e valorizzare la sua scelta vocazionale.

L'allegato B contiene, fra l'altro, precisazioni che evidenziano in forma di ricapitolazione le competenze dello studente al termine del percorso di liceo tecnologico. Il Piano degli studi, con gli orari annuali delle singole discipline, e gli Obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle discipline comprese nel Piano degli studi, sono contenuti nell'allegato C8 al presente decreto legislativo.

Articolo 11

Liceo delle scienze umane

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

Il liceo delle scienze umane è caratterizzato da una nuova prospettiva formativa che pone al centro dell'asse culturale le scienze umane. Esse delimitano un'area di saperi, per loro natura integrati, che coniugano la ricerca pedagogica con quella psicologica e socio-antropologica.

Le diverse discipline, nella specificità dei rispettivi linguaggi, dei metodi di indagine e del loro sviluppo storico analizzando, con gli strumenti della contemporaneità, i seguenti aspetti:

- *il problema dell'identità della persona e della condizione umana;*

- le relazioni umane sperimentate a livello personale e comunitario;
- la costruzione della comunità sociale nella diversità e nel pluralismo;
- la dimensione della cittadinanza attiva.

Il percorso di studio di questo liceo, oltre a promuovere il confronto fra teorie e strumenti, che consentono di analizzare, decodificare ed interpretare le società complesse anche nelle articolazioni multiculturali, favorisce la conoscenza e la interpretazione dei modelli e delle strutture educative, anche in relazione alle dinamiche generazionali e ai modi di elaborazione e trasmissione del sapere.

Il potenziale formativo di questo percorso assicura inoltre la capacità di cogliere le problematiche connesse all'apprendimento lungo tutto il corso della vita e di recepire gli elementi innovativi derivanti dal dibattito culturale in tema di servizi alla persona, luoghi della comunicazione, metodologie relazionali e strumenti multimediali.

Al pari degli altri percorsi liceali, il liceo delle scienze umane consente di proseguire gli studi, già con la promozione al quinto anno, nei corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, con il superamento dell'Esame di Stato, sia in qualsiasi percorso universitario sia nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno. L'orario annuale comprende attività ed insegnamenti obbligatori riguardanti discipline di formazione di base e discipline di indirizzo che consentono allo studente di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere con particolare attenzione agli ambiti della pedagogia e a quelli della ricerca socio-

logica, psicologica e pedagogica in ordine al rapporto uomo-società-modelli educativi.

Le attività e gli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente sono volti a potenziare la dimensione istituzionale del percorso e a rafforzare la consapevolezza del legame fra identità personale, intersoggettività ed esperienza sociale.

L'allegato B contiene, fra l'altro, precisazioni che evidenziano in forma di ricapitolazione le competenze dello studente al termine del percorso di liceo delle scienze umane. Il Piano degli studi, con gli orari annuali delle singole discipline, e gli Obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle discipline comprese nel Piano degli studi, sono contenuti nell'allegato C7 al presente decreto legislativo.

Articolo 12

Organizzazione educativa e didattica

1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il richiamato articolo 3 prevede che l'orario annuale è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Il personale docente assegnato agli istituti normalmente copre le atti-

vità e gli insegnamenti previsti per il percorso o per i percorsi liceali attivati nell'istituto. Nel caso in cui le scuole, nella loro autonomia, ritengano di attivare attività ed insegnamenti che non rientrano tra le discipline comprese nelle classi di abilitazione, esse ricorrono ad esperti con i quali stipulano contratti di diritto privato. Gli esperti devono essere in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Per la valutazione dei requisiti le scuole seguono criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La definizione di criteri e modalità a livello centrale è finalizzata a garantire l'uniformità e la trasparenza delle procedure, nonché il diritto dello studente all'apprendimento. Gli istituti provvedono alle nomine di personale esperto nei limiti delle risorse iscritte a bilancio nell'ambito degli ordinari stanziamenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I costi non possono gravare sugli studenti e sulle famiglie.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

Gli istituti sono i soggetti responsabili della organizzazione delle attività educative e didattiche. Essi nella organizzazione delle attività educative e didattiche adottano le forme di flessibilità

specificate nel DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e, per il loro sviluppo, attivano un costante rapporto con le famiglie degli studenti e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio.

Se all'organizzazione delle attività educative e didattiche concorrono diversi soggetti (dal dirigente scolastico ai docenti), esclusivamente ai docenti, in quanto responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati, è affidato il perseguimento delle finalità dei licei (descritte specificamente negli articoli da 4 a 11). I docenti concorrono però variamente alla realizzazione delle suddette finalità. Rispetto agli altri docenti, occupa infatti una posizione di particolare responsabilità nei confronti dell'istituzione scolastica, degli studenti e delle famiglie un docente «in possesso di specifica formazione». Questo docente, con l'apporto degli altri docenti, svolge le seguenti funzioni: 1) orientamento dello studente nella scelta delle attività obbligatorie rimesse alla sua scelta, delle attività facoltative opzionali e delle attività finalizzate nel quinto anno agli approfondimenti vocazionali (articolo 3, commi 2 e 3); 2) tutorato degli studenti; 3) coordinamento delle attività educative e didattiche; 4) tenuta delle relazioni con le famiglie; 5) cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente. L'allegato C al decreto, nella sezione relativa al Portfolio delle competenze personali, fornisce alcune utili precisazioni.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

L'espressione "periodo didattico" è impiegata anche nell'articolo 16, comma 1, lettera c), dove, con riferimento al sistema dell'istruzione e formazione professionale, si prevede, da parte delle Regioni, l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti nella stessa sede per l'intera

durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi. Poiché il liceo si articola in due periodi biennali e in un quinto anno conclusivo, si può ritenere che il "periodo didattico" abbia la consistenza temporale di un biennio.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

Questo comma precisa che le istituzioni scolastiche organizzano, per gli studenti del quinto anno, gli approfondimenti finalizzati all'accesso agli studi superiori nell'ambito di intese con le Università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e, presumibilmente, anche con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (come disposto dalla legge di riforma, art. 2, comma 1, lettera i). Una ulteriore precisazione figura all'articolo 2, comma 4 del presente decreto.

5. Con uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.

Questa norma individua le procedure necessarie per modificare le Indicazioni nazionali di carattere generale (allegato C) e specifiche per i singoli percorsi liceali (allegati da C1 a C8) nonché le norme relative a:

1) i livelli di apprendimento della lingua inglese, della seconda lingua comunitaria e della terza lingua straniera nella scuola

la primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (allegato D);

2) i livelli di apprendimento della lingua inglese per gli studenti che utilizzano per l'apprendimento di questa lingua anche le ore previste per l'apprendimento della seconda lingua comunitaria (allegato D bis);

3) i gli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (allegato E);

4) gli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze nella scuola secondaria di primo grado.

Lo strumento normativo da utilizzare è il regolamento previsto dall'art. 17, comma 2 della legge 400/1988.

Articolo 13

Valutazione e scrutini

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

I docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche effettuano la valutazione degli apprendimenti, che è "periodica e annuale". Le istituzioni scolastiche determinano la periodicità della valutazione (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale ecc.). Le stesse istituzioni scolastiche individuano «le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati» (articolo 4, comma 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275).

I docenti valutano, oltre agli apprendimenti, anche il comportamento degli studenti. Prendono in considerazione le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio personalizzati (discipline obbligatorie per tutti gli studenti, discipline obbligatorie a scelta dello studente, eventuali discipline di indirizzo, eventuali discipline facoltative). Le istituzioni scolastiche, sulla base degli esiti della valutazione periodica, predispongono interventi educativi e didattici volti al recupero ovvero allo sviluppo degli apprendimenti o alla valorizzazione delle eccellenze.

I docenti sono tenuti anche a certificare le "competenze, abilità e capacità" acquisite dagli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, che correla gli obiettivi specifici di apprendimento alle competenze degli alunni.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

È valutato solo lo studente che frequenta almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Perde l'anno chi non frequenta almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. L'orario annuale personalizzato comprende: 1) le ore destinate alle attività e agli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti; 2) le ore destinate alle attività e agli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente (ove presenti); 3) le ore destinate alle attività e agli insegnamenti obbligatori di indirizzo (liceo artistico, liceo economico, liceo tecnologico a partire dal primo anno del secondo biennio) o di sezione (liceo musicale e coreutico, a partire dal primo anno del primo biennio); 4) ore destinate alle attività e agli insegnamenti facoltativi (ove prescelti dallo studente). Il calcolo va fatto non sulle giornate ma sulle ore di presenza.

Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, né di altra attività alternativa, ma attendono senza frequenza allo studio individuale, le 33 ore annue previste

per l'insegnamento della religione non rientrano nel computo dei $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato di frequenza.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

La valutazione non è solo periodica e annuale. Al termine del primo e del secondo biennio, cioè al termine del secondo e del quarto anno, i docenti verificano l'ammissibilità dello studente rispettivamente al terzo e al quinto anno subordinandola all'«avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e formazione, ivi compreso il comportamento». Gli obiettivi di "formazione" si riferiscono agli apprendimenti correlati alle "educazioni" comprese nella unitaria Educazione alla convivenza civile. La norma qui commentata comporta la revisione delle regole che disciplinano attualmente la valutazione degli "apprendimenti". Per accedere al terzo o al quinto anno, lo studente deve raggiungere "tutti" gli obiettivi prefissati dalle Indicazioni nazionali. La valutazione che i docenti effettuano al termine dei periodi biennali deve dunque essere positiva con riferimento a "tutti" gli obiettivi, pena la non ammissione dello studente alla classe successiva. Per contro, la valutazione che i docenti effettuano al termine del primo e del terzo anno è subordinata alla regola per cui la eventuale non ammissione dello studente alla classe successiva è disposta «per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati».

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

Ai sensi delle norme vigenti, è ammesso all'esame di Stato lo studente che sia stato valutato in tutte le discipline dell'anno terminale (O.M. 21 febbraio 2005, n. 32, art. 2, comma 1: «Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale»). In teoria, è ammesso all'esame di Stato anche lo studente che riporti valutazioni negative in tutte le materie. L'elemento decisivo è l'avvenuta valutazione. La norma in esame prevede, invece, che siano «ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente».

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

La norma prende in considerazione i requisiti di ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato. La legge 10 dicembre 1997, n. 425 reca «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore». L'articolo 2 disciplina l'ammissione dei candidati all'esame. Il DPR 23 luglio 1998, n. 323 reca «Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore».

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima prova valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le

commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

Questa norma comporta la revisione dell'attuale sistema delle regole che disciplinano gli esami di idoneità e integrativi. È trasparente la volontà del legislatore di agevolare i rientri nei percorsi liceali e, generalmente, di incrementare le opportunità di successo formativo. Attualmente, i candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame di idoneità sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. La norma che qui si commenta prevede, invece, che le commissioni valutino prioritariamente, ai fini della ammissione a classi successive alla prima, le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità possedute, comunque acquisite, tenendo ovviamente conto dei crediti debitamente documentati. Nulla è innovato per quel che concerne il prescritto intervallo (che impedisce l'abbreviazione del percorso di studio). Le commissioni, compiuta la valutazione di cui sopra, possono comunque sottoporre lo studente a prove utili per accertare il possesso delle competenze necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Un apposito decreto ministeriale definirà le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Le valutazioni avranno luogo dopo gli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Le norme previste in questo comma armonizzano con la valutazione di cui al comma precedente alcuni istituti codificati dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: «L'ammissione agli esami di idoneità [...] è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta (art. 193, comma 2); «Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità» (art. 193, comma 3); «Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore» (art. 193, comma 3).

Articolo 14.

Esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei

ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Questo comma conferma il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera g), della Legge 53/2003, secondo cui i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'Università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Viene altresì confermata la finalità dell'esame di Stato, enunciata nell'art. 3, comma 1, lettera c) della Legge 53 in cui viene esplicitata anche la funzione dell'esame quale momento conclusivo del percorso del secondo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato, inteso a verificare e valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite dagli studenti durante il corso di studi, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Profilo educativo, culturale, professionale dello studente in uscita dal 2° ciclo, si svolge su due tipi di prove: quelle a carattere nazionale e quelle organizzate dalle commissioni d'esame.

Il contenuto e la struttura di entrambi i tipi di prove sono articolati sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Le prove a carattere nazionale sono predisposte, in vista della scelta da parte del Ministro, dall'Istituto Nazionale di Valutazione, che provvede anche alla loro gestione.

Con successivi provvedimenti saranno fornite indicazioni relative al numero e alla tipologia delle prove, sia di quelle a carattere nazionale che di quelle organizzate dalle Commissioni giudicatrici, nonché alla composizione delle Commissioni medesime.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

L'ammissione all'esame di Stato, a differenza di quanto previsto dalla Legge 425/1997, ha luogo soltanto in presenza di valutazione positiva dello studente nello scrutinio del 5° anno.

All'esame di Stato accedono, oltre agli studenti che hanno seguito i percorsi di studio liceali, anche coloro che sono in possesso di titoli e qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale, previa frequenza di apposito corso annuale realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Resta ferma per questi ultimi studenti la possibilità di sostenere, come privatisti, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

Il comma disciplina l'abbreviazione per merito nell'ammissione all'esame di Stato, innovando la norma vigente. Non sarà più sufficiente che lo studente abbia riportato nello scrutinio finale del penultimo anno, ossia del quarto, la votazione di otto decimi in ciascuna disciplina, ma sarà altresì d'obbligo l'aver raggiunto una media non inferiore ai sette decimi nello scrutinio finale del primo periodo biennale. Tale previsione intende consentire l'abbreviazione dell'ultimo anno solo a studenti che abbiano alle spalle una carriera scolastica regolare e meritevole.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

Vengono riprese e confermate le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per i candidati esterni, secondo quanto previsto dall'art. 2, della Legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del DPR 23 luglio 1998, n. 323.

5. All'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite.».

Questo comma modifica il comma 4 dell'art. 4 della Legge 425/1997 in materia di assegnazione dei candidati esterni alle commissioni degli istituti statali e paritari. Mentre resta fermo, ai sensi del succitato art. 4, il numero massimo di candidati esterni, che potranno essere ripartiti tra le commissioni dei suddetti istituti nella misura del 50% del numero dei candidati interni, la costituzione di commissioni di soli candidati esterni potrà essere effettuata soltanto presso gli istituti statali.

Capo III

I percorsi di istruzione e formazione professionale

Articolo 15

Livelli essenziali delle prestazioni

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

In base al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, i giovani che abbiano conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo hanno il diritto ed il dovere di frequentare percorsi di istruzione e formazione professionale sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Tali percorsi costituiscono, pertanto, il secondo grado di realizzazione, in modo unitario, del diritto-dovere, come previsto dal capo I, comma 1, n. 1 del presente decreto. In quanto tali si configurano quale obbligo giuridicamente sanzionabile ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo.

Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, questi percorsi, fondati sulla cultura del lavoro, sono finalizzati, come quelli liceali, ad assicurare ai giovani pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare la capacità e le competenze, attraverso conoscenze ed abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale ed europea.

I percorsi di istruzione e formazione professionale intendono valorizzare, in una prospettiva formativa unitaria, graduale e continua

per l'educazione della persona, i diversi stili cognitivi dei giovani ed assecondare le loro vocazioni di misurarsi con la cultura del fare.

In relazione agli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona del 2000, l'Unione Europea considera lo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione professionale una priorità strategica per il 2010, allo scopo di divenire la società più competitiva del mondo, fondata sulla conoscenza.

L'Unione Europea ritiene una priorità per la sua crescita il miglioramento qualitativo e il rafforzamento del sistema di istruzione e formazione professionale degli Stati membri.

Questa priorità è stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 Dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di Vocational Education and Training (VET).

I percorsi previsti dal presente capo sono una risorsa importante per colmare questo divario ed innalzare i livelli qualitativi della formazione professionale iniziale di cui alla legge quadro n. 845/1978.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Nei precedenti tre commi si ribadiscono i principi fondamentali del sistema di istruzione e formazione professionale.

Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Nell'esercizio delle competenze legislative esclusive, attribuite loro dalla Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni garantiti dallo Stato nell'assolvimento del diritto-dovere di cui al Decreto legislativo n. 76 del 15 Aprile 2005.

I livelli essenziali si riferiscono ad ambiti ed aspetti fondamentali per garantire uniformità di trattamento sul piano dei diritti degli studenti che scelgono di adempiere il diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché assicurano pari dignità tra i due sistemi formativi che costituiscono il secondo ciclo.

Tali percorsi sono erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento o di Bolzano nel rispetto dei predetti livelli essenziali, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 76/ 2003.

Come le istituzioni scolastiche, le istituzioni formative accreditate sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo prevista dall'art. 1, comma 4 del presente decreto.

I livelli essenziali riguardano l'offerta formativa, l'orario minimo annuale e l'articolazione dei percorsi formativi, gli obiettivi generali dei percorsi e i loro standard minimi, i requisiti dei docenti, la valutazione e certificazione delle competenze, le strutture formative e i relativi servizi, i passaggi tra i sistemi formativi, la valutazione.

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della leg-

ge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

Nei precedenti tre commi si definiscono aspetti del sistema di istruzione e formazione professionale relativi ai titoli e alle qualifiche. I percorsi di istruzione e formazione professionale possono svilupparsi, come auspicato dall'Unione Europea, sino al livello terziario, attraverso un organico raccordo con i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 1, comma 14, del presente decreto.

I giovani che conseguono i titoli e le qualifiche rilasciati alla fine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale, possono accedere direttamente all'istruzione e formazione tecnica superiore. Essi hanno, comunque, la possibilità di accedere all'Università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previo superamento dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. A questo fine i giovani acquisiscono la preparazione necessaria attraverso un apposito corso annuale rea-

lizzato d'intesa con gli istituti universitari e di Alta formazione, ferma restando la possibilità di sostenere come privatisti l'esame di Stato, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b, della legge 53/2003.

Lo Stato è garante nei confronti dei cittadini e delle famiglie del valore nazionale dei titoli di studio e delle qualifiche.

Anche l'apprendistato, nella forma stabilita dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 48, concorre alla costituzione dell'unitarietà del sistema di istruzione e istruzione e formazione professionale e, pertanto, le qualifiche conseguite nell'apprendistato sono utilizzabili all'interno di tale unitario sistema come crediti formativi per la prosecuzione degli studi sia nel canale liceale che in quello dell'istruzione e formazione professionale, come evidenziato nel successivo art. 16.

Articolo 16.

Livelli essenziali dell'offerta formativa

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

- a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
- b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
- c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
- d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) previsto per lo studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (allegato A del presente decreto) assicura l'unitarietà del sistema per entrambe le tipologie dei percorsi formativi (liceali o di istruzione e formazione professionale).

Al medesimo profilo si riferiscono i livelli essenziali che devono essere assicurati dalle Regioni nel predisporre l'offerta formativa in relazione alla richiesta dei giovani di frequentare i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le Regioni sono tenute ad assicurare non solo le misure di sostegno, di accompagnamento e di flessibilità dei percorsi, sia orizzontali che verticali, dirette a consentire possibilità diversificate di accesso ai percorsi successivi e uguali opportunità di successo formativo, ma anche la continuità formativa attraverso una congrua permanenza dei docenti impegnati nell'attuazione dei citati percorsi come già evidenziato nel precedente art. 15.

Tutti i percorsi di istruzione e formazione professionale debbono comprendere tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alla figura professionale di riferimento, che le Regioni sono tenute ad assicurare.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La dimensione logistica e tecnica dell'organizzazione regionale dovrebbe potersi analogamente caratterizzare per flessibilità e pluralità di opportunità, così come previsto dal precedente art. 15, peraltro calibrate su unitaria valenza formativa in quanto dirette alla persona dell'allievo.

La peculiare forma di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 48 (distinta dall'apprendistato professionalizzante o da quello per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) è disciplinata in base a specifici

principi, tra i quali si evidenzia la regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale regolamentazione dovrà avvenire, sempre in base al predetto art. 48, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti; d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Per il riconoscimento dei crediti formativi è prevista, all'art. 51 del medesimo decreto legislativo, la definizione di apposite modalità da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa con le Regioni e le Province autonome.

Articolo 17

Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario mini-

mo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

- a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
- b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

In analogia con quanto avviene per le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione, il monte ore obbligatorio delle attività educative e formative è individuato su base annua, quale risorsa temporale che concorre all'ulteriore personalizzazione e flessibilizzazione dei percorsi. L'articolazione dei percorsi formativi in diversificate tipologie di livello, tiene conto della necessità di prevedere una pluralità di uscite in relazione al conseguimento di esiti di apprendimento rapportabili a Qualifica (triennale) o Diploma (quadriennale) professionali, validi su tutto il territorio nazionale e spendibili a livello europeo.

Al criterio della unitarietà del sistema si affiancano quelli della gradualità e continuità.

Ai titoli di qualifica e diploma professionali, che coprono l'area della istruzione e formazione professionale iniziale, dovrebbero potersi correlare coerenti titoli di specializzazione.

È qui prefigurata una logica di filiera formativa che coniuga, tendenzialmente, le aspettative della persona e le vocazioni del territorio.

La scansione temporale delle attività è considerata, inoltre, una risorsa educativa per le scelte personali degli studenti e delle famiglie.

Per questo le Regioni sono tenute a raccordare i calendari delle istituzioni scolastiche e quelli delle istituzioni formative.

Articolo 18

Livelli essenziali dei percorsi

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

- a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;
- d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

Personalizzazione, acquisizione di competenze alfabetiche, strumentali e culturali, insegnamento della religione cattolica, sono funzionali a quanto previsto dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, e descritto nell'allegato A al decreto.

Tale profilo evidenzia ciò che un allievo dovrebbe sapere, saper fare e saper essere alla fine del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, avendo acquisito competenze e disposizione critica adeguate all'inserimento nella società e nel lavoro, valorizzate e calibrate su di un quadro di riferimento unitario costituito dal tessuto connettivo di apporti convergenti della cultura umanistica, scientifica e tecnologica.

Allo stato attuale l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 15 Gennaio 2004 reca il Documento Tecnico per la definizione degli Standard formativi minimi relativi alle competenze di base, utilizzato, negli anni 2004/ 2005 e 2005/ 2006 per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

Il documento relativo agli Standard formativi minimi, reperibile sulla G.U., serie generale, del 05/02/2004, costituisce un importante punto di riferimento perché evidenzia come il citato Accordo del 15 gennaio 2004 sia innanzitutto finalizzato a consolidare ed innalzare i livelli culturali dei giovani che frequentano i percorsi di istruzione formazione.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

L'individuazione degli standard professionali si riferisce a tre ambiti: area, figura e profilo professionale, potenzialmente in grado di connettere i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

Per area professionale, si intende la categoria classificatoria in cui può essere organizzato l'insieme delle figure professionali, che, a loro volta, rappresentano il livello minimo nazionale di riferimento per la descrizione della professionalità, da concepirsi in maniera molto ampia, proprio perché trattasi di standard minimi da declinare poi in oggetti più specifici nei diversi sistemi e territori, come previsto nella Premessa al citato Accordo 15 gennaio 2004.

Il profilo professionale, a sua volta, costituisce la declinazione della Figura in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e del territorio. Qualifiche e figure professionali sono definite nel confronto con le parti sociali: contengono anche il riferimento alle codificazioni ISTAT/ATECO e ISTACP 2001.

In merito alla spendibilità europea dei titoli e qualifiche professionali si fa riferimento alla Decisione del Consiglio 16 Luglio 1985, n. 368. Allo stato attuale l'U.E. è impegnata nella definizione di nuovi dispositivi per la spendibilità dei titoli e delle qualifiche.

Un primo importante risultato è rappresentato dalla Decisione n° 2241/2004/CE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 15 Dicembre 2004 relativamente al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS).

Articolo 19

Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Questi livelli essenziali assicurano la qualità dei docenti e degli esperti che prestano la propria opera nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Come già avviene nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), la documentata lunga esperienza richiesta agli esperti garantisce un elevato livello di operatività anche da parte di questa categoria di personale.

Articolo 20

Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

- a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
- b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
- d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;
- e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
- f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Vengono delineati livelli essenziali di prestazione destinati a rafforzare la interconnessione organica tra i due sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, a evidenziare i livelli qualitativi di coerenza con il PECUP da parte dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a valorizzare l'attività dei docenti nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni formative.

Tali livelli, che prefigurano approccio e apporti collegiali, sono anche

destinati a garantire la possibilità di prosecuzione degli studi a tutti gli studenti che assolvono ai 12 anni di diritto/ dovere nelle istituzioni educative di istruzione e formazione professionale.

Il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi, documentato dalla certificazione periodica ed annuale delle competenze è funzionale anche alla possibilità, per gli studenti, del concreto esercizio della facoltà di passare dal canale dell'istruzione e formazione professionale a quello liceale.

I relativi crediti certificati possono essere fatti valere anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti.

Costituiscono credito certificabile le esercitazioni pratiche, le esperienze formative e stage realizzati in Italia ed all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive professionali e dei servizi.

Attualmente la possibilità di passare dal canale dell'istruzione e formazione professionale a quelli scolastici e viceversa, con riferimento all'Accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 Giugno 2003, è disciplinata dall'Accordo 28 Ottobre 2004 e dalla O.M. n. 87 del 03/12/2004.

Il predetto Accordo introduce dispositivi diversificati (modelli A/B/C) che assicurano la presenza al loro interno di elementi minimi validati e riconoscibili da tutte le Regioni e province Autonome e, quindi, garantiscono alla singola persona di poter transitare nei diversi sistemi e territori vedendosi riconosciuti gli apprendimenti acquisiti e le relative competenze. Anche la continuità verticale dei percorsi è assicurata da apposite previsioni.

Le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale sono registrabili nel libretto formativo del cittadino, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 10 ottobre 2005. È attualmente in fase di avvio un articolato percorso per la sperimentazione di detto importante strumento di inserimento sociale e lavorativo che si realizzerà sulla base di linee guida condivise tra tutti i soggetti interessati.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

La norma è analoga a quella contenuta, per il settore della scuola del primo ciclo, nel Decreto legislativo 59/ 2004, art. 11, comma 1 e, per i percorsi liceali, nel presente decreto, all'art. 13, comma 2.

Tale previsione, in definitiva, dà sostanza al concetto di diritto-dovere incluso nel decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 non solo come diritto soggettivo di ciascuno, ma anche come dovere verso gli altri e la società.

Articolo 21

Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

- a) la previsione di organi di governo;
- b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
- c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
- d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
- e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;
- f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
- g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
- h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento

alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I livelli essenziali qui contemplati concorrono alla qualificazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale sotto il profilo della dimensione partecipativa e degli aspetti organizzativi e gestionali, didattici e delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali delle stesse istituzioni formative.

Tale offerta che, in linea tendenziale, deve essere dotata anche di completezza e organicità, deve poter prevedere tutte le tipologie di percorso nel presente decreto ipotizzate.

In queste tipologie è compreso l'anno integrativo, da definirsi in modo coerente con i principi ispiratori del Decreto, in modo da consentire l'accesso all'Esame di Stato per la prosecuzione degli studi in ambito universitario.

Le istituzioni formative devono avere adeguate capacità gestionali, rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente, accettare il sistema dei controlli pubblici, essere in grado di offrire percorsi completi (triennali e quadriennali), avere locali adeguati alle esigenze didattiche e formative, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, disporre di laboratori idonei anche sotto il profilo tecnologico, essere in grado di progettare e realizzare stage, tirocini ed esperienze formative coerenti con gli indirizzi attivati.

I livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi sono presup-

posto per la procedura di accreditamento da parte delle Regioni. Allo stato attuale il decreto M.L.P.S. 166/2001 determina gli standard, cui le regioni devono riferirsi, per l'accREDITAMENTO delle sedi formative presso le quali si svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Gli standard di qualità sono relativi ai soggetti che, nel sistema di formazione professionale, propongono e realizzano secondo parametri oggettivi interventi di formazione-orientamento finalizzati allo sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.

Tali standard riguardano cinque ambiti: capacità logistiche e gestionali, situazione economica, competenze professionali, livelli di efficacia e di efficienza di attività realizzate in precedenza.

Articolo 22

Valutazione

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

Unitamente alla valutazione degli apprendimenti, affidata, ai docenti ed agli esperti, è prevista, così come per le istituzioni del sistema liceale, anche una valutazione di sistema affidata all'INVALSI, essenzialmente finalizzata alla rilevazione della congruenza degli esiti dei percorsi con i livelli essenziali di prestazione prefigurati dal presente decreto, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nella relazione al Parlamento da parte del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Capo IV

Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

Articolo 23

Insegnamento dello strumento musicale

1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.

Il Capo IV perfeziona il raccordo e la continuità tra il primo ed il secondo ciclo, previsti dalla legge di riforma, e rende esplicite attraverso gli articoli 23, 24, 25 e 26 le modifiche apportate, in tal senso, ad alcuni ambiti disciplinari della scuola secondaria di primo grado quali l'insegnamento dello strumento musicale e la relativa diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti, l'insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria, della tecnologia e delle scienze.

Per poter assicurare la preparazione necessaria a frequentare i licei musicali la disposizione, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale, conferma, nelle scuole secondarie di primo grado, l'insegnamento dello strumento – passato ad ordinamento nelle scuole medie ad indirizzo musicale ex legge 3 maggio 1999, n. 124 –

inserendolo nell'orario obbligatorio per quegli studenti che lo hanno richiesto.

In tali scuole si continua ad applicare la norma che disciplina la materia (L. 124/99 e D.M. 201/99) e ad assicurare detto insegnamento per una quota oraria non inferiore alle due ore settimanali (66 annuali) da aggiungere al monte ore annuale obbligatorio di 891 e da decurtare da quello rimesso alla scelta facoltativa e opzionale.

Pertanto, lo studio dello strumento musicale, per quegli studenti che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentarne i corsi e ne hanno interesse e attitudini, continua a costituire integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale e le classi in cui viene impartito vengono formate previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. In sede di valutazione periodica e finale, l'insegnante di strumento esprime un giudizio analitico sullo specifico livello di apprendimento raggiunto da ciascuno studente.

La particolarità dello studio di uno strumento musicale, che si colloca nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona, offre quelle competenze specifiche, funzionali e propedeutiche che permettono l'adeguata prosecuzione degli studi nello specifico percorso liceale del liceo musicale e coreutico, assicurando la necessaria e indispensabile continuità del percorso formativo, a quegli studenti che ne hanno interesse e attitudine.

Articolo 24.

Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

Per la valorizzazione di talenti e per una più ampia diffusione della cultura e pratica musicale, si prevede che i conservatori e gli istituti musicali pareggiati inseriscano nella programmazione delle proprie attività, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, la realizzazione di laboratori musicali nell'ambito di specifici progetti educativi, di formazione della persona e di offerta di competenze specifiche, anche funzionali e propedeutici al proseguimento degli studi.

Articolo 25

Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

- a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto n. 59 del 2004;
- b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;
- c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua

inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.

Per quanto riguarda il punto a), il previsto raccordo delle competenze da raggiungere al termine dei percorsi liceali nella lingua inglese (il cui studio obbligatorio inizia già a partire dal primo anno della scuola primaria) e nella seconda lingua comunitaria (già presente tra gli insegnamenti obbligatori nel primo anno della scuola secondaria di primo grado) viene evidenziato nell'allegato D, parte integrante del decreto stesso. Nell'ottica del raccordo tra i due cicli e della continuità educativa, previsti e voluti dalla legge di riforma, si è reso necessario individuare le condizioni essenziali all'efficacia formativa e cognitiva dell'apprendimento di più lingue nei vari segmenti scolastici, alla luce del dibattito pedagogico e culturale sviluppatosi negli ultimi anni in seno al Consiglio d'Europa e nell'ambito dell'Unione Europea.

L'allegato D, pertanto, nell'evidenziare per ogni segmento scolastico il monte ore annuale previsto per l'insegnamento delle lingue recepisce gli orientamenti europei e intende avere come punto fermo. Il Quadro Comune Europeo di Riferimento (Q.C.E.R) che consente di programmare interventi di formazione personalizzati in linea con i previsti profili in uscita dalle scuole superiori, soprattutto in termini di competenze plurilingui e di articolazione in livelli di padronanza linguistica – da principiante assoluto a parlante competente. È così possibile definire obiettivi e contenuti nei vari livelli scolastici e tarare e graduare gli apprendimenti in base all'età e ai bisogni comunicativi dei singoli studenti. Il Q.C.E.R, inoltre, promuove la trasparenza e la coerenza nelle competenze e nelle certificazioni linguistiche e, in tal modo, promuove e favorisce anche una maggior collaborazione internazionale nell'ambito delle lingue moderne.

Per quanto riguarda il punto b), relativo alla scuola secondaria di primo grado, l'allegato D sopra citato recepisce l'incremento ulteriore di 33 ore obbligatorie annuali, da togliere dall'orario annua-

le rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti. Dette ore concorrono al raggiungimento delle competenze in uscita previste per l'insegnamento della lingua inglese.

Questo comma recepisce anche l'incremento di ulteriori 33 ore obbligatorie annuali da destinare all'insegnamento della tecnologia. Pertanto, l'orario di 198 ore annue, previste dall'art. 10 del decreto legislativo 59/04 e per le quali le famiglie hanno facoltà di opzione, vengono complessivamente decurtate di 66 ore (33 relative all'insegnamento dell'inglese e 33 a quello della tecnologia).

Nel punto c) gli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese relativi alla scuola primaria e gli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria relativi alla scuola secondaria di primo grado, contenuti rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 59/04, vengono sostituiti dagli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nell'allegato E al presente decreto, rivisti in un'ottica di continuità con il secondo ciclo e in linea con gli orientamenti europei.

2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto.

Questa norma prevede la possibilità per lo studente di utilizzare per l'apprendimento della lingua inglese anche il monte ore riservato alla seconda lingua comunitaria. La relativa scelta, effettua-

ta dalle famiglie al primo anno della scuola secondaria di primo grado, è valida per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado e per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. Di fatto, lo studente che si avvale di questa scelta utilizza per l'apprendimento dell'inglese mediamente cinque ore settimanali in ogni classe della scuola secondaria di primo grado e almeno quattro ore settimanali nei percorsi del secondo ciclo che affiancano allo studio dell'inglese quello della seconda lingua comunitaria. Nell'allegato D-bis sono determinati i conseguenti livelli di apprendimento della lingua inglese, più elevati di quelli correlati all'apprendimento dell'inglese nell'ambito del monte ore annuale previsto dai piani di studio per la scuola secondaria di primo grado e per i percorsi liceali, di cui agli allegati E (scuola secondaria di primo grado) e da C1 a C8 (percorsi liceali).

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

Lo studente che utilizza per l'apprendimento della lingua inglese anche il monte ore riservato alla seconda lingua comunitaria può comunque avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività e degli insegnamenti facoltativi. Le istituzioni scolastiche devono tenere conto di questa opportunità nel Piano dell'offerta formativa.

Articolo 26

Insegnamento delle scienze

1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 sono sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.

Gli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze contenuti nell'allegato C al decreto legislativo 59/04 vengono sostituiti con quelli contenuti nell'allegato F al presente decreto al fine di raccordare le competenze da raggiungere nel primo ciclo con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali.

Capo V

Norme transitorie e finali

Articolo 27

Passaggio al nuovo ordinamento

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, dei seguenti aspetti:

- a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;
- c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.

Il comma precisa le condizioni preliminari all'avvio del primo anno dei percorsi liceali ed individua nel decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lo strumento normativo da utilizzare per la determinazione delle succitate condizioni. Trattasi di adempimenti connessi al transito dagli indirizzi di studio del previgente ordinamento ai nuovi percorsi liceali.

Il primo di tali adempimenti, come precisato alla lettera a) del comma, riguarda la definizione delle tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento

previgente nei percorsi liceali di cui al Capo II del presente decreto legislativo. Le tabelle di confluenza costituiscono un riferimento di massima per la distribuzione dell'offerta formativa sul territorio e la programmazione della rete scolastica, secondo quanto previsto dall'art.138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ne affida la competenza alle Regioni.

Il secondo adempimento, strettamente correlato al primo, anch'esso oggetto del decreto ministeriale, concerne, come enunciato alla lettera b), la definizione delle tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria superiore di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai nuovi percorsi liceali di cui al Capo II.

La corrispondenza dei diplomi, definita sulla base della confluenza dei rispettivi percorsi che ne costituiscono l'elemento fondante, considera non soltanto la tipologia liceale, ma, come previsto dall'art. 2, comma 9 del presente decreto, anche gli indirizzi e i settori per i licei che si articolano in indirizzi.

Il terzo provvedimento, indicato alla lettera c), prevede l'incremento dal 15% al 20% della quota oraria dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche. Queste ultime provvedono a determinarla nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'art. 2, comma 3. Tale quota oraria, assunta nella sua massima estensione, si intende riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio e riferita alla attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti. Nei licei articolati in indirizzi (liceo artistico, liceo economico, liceo tecnologico) la predetta quota oraria nazionale riguarda anche, a partire dal primo anno del secondo biennio, le singole attività e discipline obbligatorie di indirizzo.

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi

in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:

- a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
- b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
- c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

La realizzazione di quanto previsto dal capo III avviene attraverso il ricorso ad Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza unificata.

La Conferenza unificata è stata istituita dal Decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281 per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie ed esaminare le materie ed i compiti di comune interesse. La Conferenza costituisce la sede per l'attuazione dell'intesa interistituzionale tra Stato-Regioni ed Enti locali per l'applicazione del titolo V della Costituzione (Accordo del 20 Giugno 2002).

3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tale fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

L'art. 138, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede che, ai sensi dell'art. 118, comma secondo della Costituzione, siano delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. Con la Legge costituzionale n°31/2001 tali funzioni rientrano nella competenza esclusiva delle Regioni, che le esercitano nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.117, lett. M della Costituzione.

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.

5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

I commi 4, 5 e 6 contengono disposizioni e indicazioni relative ai modi e ai tempi di passaggio da precedente al nuovo ordinamento. Viene sottolineata la gradualità del processo, a cominciare dalla conferma, fino alla messa a regime del sistema dei licei, della consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente, che resta fissata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005-2006. È altresì assicurata la prosecuzione, fino al loro completamento, dei corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi.

7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

Il comma richiama la esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome in materia di titoli e qualifiche a carattere professionalizzante acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale. Viene anche precisato che, in attesa della compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni e Province autonome degli adempimenti connessi a tale competenza, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa del settore sotto tutti gli aspetti relativi allo svolgimento dei corsi e al rilascio dei titoli di studio.

8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La norma esplicitata in questo comma prevede che i percorsi del liceo musicale e coreutico, in prima applicazione, possono essere attivati in via sperimentale, a seguito di convenzioni tra le istituzioni scolastiche e quelle dell'AFAM.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Si fa qui riferimento al decreto che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dichiarare, secondo quanto previsto dall'art. 52 della legge 212/1983, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali con quelli rilasciati dagli istituti professionali.

Articolo 28.

Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi

l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza unificata 28 ottobre 2004.

Gli Accordi citati riguardano, rispettivamente, la definizione degli standard relativi alle competenze di base, soprattutto in funzione del consolidamento e dell'innalzamento dei livelli culturali dei giovani, e la certificazione finale ed intermedia ed il riconoscimento dei crediti formativi che consentono l'adozione di omogenei strumenti di valutazione e certificazione dei percorsi e di valorizzazione dei crediti.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, com-

mi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

Articolo 29.

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 30.

Norme finanziarie

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

È individuato l'onere finanziario del decreto a partire dall'anno 2006. Ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)") è stata autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere dall'anno

2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. È destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono individuate, con riferimento agli anni 2006 e 2007, le provvidenze finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche e per le spese di personale. È coperto il mancato introito delle tasse scolastiche, derivante dall'estensione del diritto-dovere (vedi l'articolo 28 col relativo commento).

3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Questo comma riprende l'art. 7, comma 10, della legge di riforma. Il richiamato articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, detta norme e procedure in materia di copertura finanziaria delle leggi.

Articolo 31

Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è nota come Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La legge è stata variamente modificata (l'elenco degli

aggiornamenti si può trovare all'indirizzo http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l104_92.html#Aggiornamenti). Il comma in esame dispone che sono fatti salvi gli interventi a favore degli alunni in situazione di handicap.

2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

Questo comma prevede l'abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni introdotte nell'ordinamento dal presente decreto legislativo. L'abrogazione decorre dal momento in cui cessano di funzionare le classi regolate dalle norme da abrogare. Le norme in questione sono identificate con riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Riguardano le seguenti materie: Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico (art. 82, esclusi commi 3 e 4); Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore (art. 191, escluso il comma 7); Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione (art. 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10 e 11); Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi (art. 193); Esami finali nella scuola magistrale (art. 194); Esami di qualifica (art. 195); Esami di licenza di maestro d'arte (art. 196); Commissioni di esame (art. 198); Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di

licenza di maestro d'arte (art. 199); Istituti di istruzione artistica (art. 206).

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Le norme abrogate da questo comma prevedono l'obbligo di frequenza di attività formative da assolversi in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato (commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999). Tale obbligo è sostituito dal diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, così come disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53». All'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, sono destinati i fondi previsti nel comma 4 dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per l'apprendistato, vedi l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo che si commenta.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Questa norma sancisce l'abrogazione di ogni altra disposizione incompatibile con le norme del decreto legislativo n. 226/2005, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Documenti correlati

Nelle pagine che seguono il lettore troverà altri documenti che consentono di comprendere il quadro complessivo nel quale si inserisce il Decreto legislativo 226/2005.

In primo luogo, viene riportata la **Decisione n. 2241/2004/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004**, che ha stabilito il quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, denominato "Europass". A questo documento è allegata la documentazione relativa alle caratteristiche e ai contenuti dei modelli di certificazione comuni adottati.

Successivamente, sono riportati tre Decreti ministeriali, recanti rispettivamente:

- l'innalzamento fino al 20% della quota oraria rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, da esse determinata nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni;
- la definizione delle tabelle di confluenza dei percorsi e di corrispondenza dei titoli in uscita previsti dal previgente ordinamento rispetto ai percorsi liceali del nuovo ordinamento introdotti con il D.Lgs. 226/05;
- il Progetto nazionale di innovazione per l'a.s. 2006/2007, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 275/99 (D.M. n. 775 del 31-1-2006).

Infine, si riportano tre Accordi interistituzionali sanciti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le Regioni e gli Enti locali, relativi all'avvio sperimentale di percorsi di istruzione e formazione professionale. Tali Accordi riguardano:

- le modalità di avvio dei percorsi sperimentali (Conferenza unificata 19-6-2003);
- gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base (Conferenza Stato-Regioni 15-1-2004);
- la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi (Conferenza unificata 28-10-2004).

Gli allegati al Decreto legislativo n. 226/2005 sono compresi nel mini cd accluso a questo volume. Essi sono:

- **Allegato A:** Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
- **Allegato B: Profilo** educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei
- **Allegato C: Indicazioni nazionali** per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali:
 - C1 - Liceo artistico
 - C2 - Liceo classico
 - C3 - Liceo economico
 - C4 - Liceo linguistico
 - C5 - Liceo musicale e coreutico
 - C6 - Liceo scientifico
 - C7 - Liceo delle scienze umane
 - C8 - Liceo tecnologico
- **Allegato D:** sulle lingue straniere nel primo e nel secondo ciclo
- **Allegato D bis:** sui livelli di apprendimento della lingua inglese nel primo e nel secondo ciclo
- **Allegato E:** Obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria. Obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado
- **Allegato F:** Obiettivi specifici di apprendimento per le Scienze per la scuola secondaria di I grado

Per comodità di consultazione, nel mini cd sono riportati anche la CM 1 febbraio 2006, n. 11 di trasmissione del DM 31.01.2006, n. 775 per l'attuazione del progetto di innovazione, in ambito nazionale, ex art. 11 del D.P.R. n. 275/1999 negli istituti di istruzione secondaria superiore, il DM 28.12.2005 relativo alle tabelle di confluenza dei percorsi, la Tabella A - tabella di confluenza dei percorsi, la Tabella B - tabella di corrispondenza dei titoli di studio e il DM 28.12.2005 relativo alla quota del 20% riservata all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

**DECISIONE N. 2241/2004/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2004**

*relativa ad un quadro comunitario unico per la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(Europass)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽³⁾, considerando quanto segue:

(1) Una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze agevolerà, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un'istruzione e una formazione di qualità, e faciliterà inoltre la mobilità tra i vari paesi ed i vari settori nel campo dell'occupazione.

(2) Il piano di azione per la mobilità⁽⁴⁾ approvato dal Consiglio europeo di Nizza dal 7 al 9 dicembre 2000 e la raccomanda-

zione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori⁽¹⁾, raccomandano di generalizzare l'utilizzazione di documenti volti a facilitare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nell'intento di creare uno spazio europeo delle qualifiche. Nel piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità si chiede la messa a punto e il potenziamento di strumenti a sostegno della trasparenza e della trasferibilità delle qualifiche, onde agevolare la mobilità all'interno dei settori e fra di essi. Anche il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per introdurre strumenti che migliorino la trasparenza dei diplomi e delle qualifiche. Le risoluzioni del Consiglio del 3 giugno 2002 sulle competenze e la mobilità⁽²⁾ e del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente⁽³⁾ chiedono una maggiore cooperazione, intesa tra l'altro ad elaborare un quadro per la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche basato sugli strumenti esistenti.

(3) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale⁽⁴⁾ chiede che siano intraprese azioni per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione, compresa l'integrazione degli strumenti esistenti in un quadro unico. Tale quadro dovrebbe essere costituito da una raccolta di documenti con un'unica denominazione e un unico logo, dovrebbe essere supportato da sistemi d'informazione adeguati e promosso mediante forti iniziative a livello europeo e nazionale.

1) GU C 117 del 30.4.2004, pag. 12.

2) GU C 121 del 30.4.2004, pag. 10.

3) Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 ottobre 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

4) GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.

(1) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(2) GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.

(3) GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

(4) GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

- (4) Negli ultimi anni sono stati messi a punto numerosi strumenti, sia a livello comunitario sia internazionale, per aiutare i cittadini europei a comunicare meglio le proprie qualifiche e competenze ogniqualvolta cercano un'occupazione o chiedono di essere ammessi a un programma di apprendimento. Si tratta in particolare del modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) proposto dalla raccomandazione 2002/236/CE della Commissione dell'11 marzo 2002⁽¹⁾, del Supplemento al diploma di cui ha raccomandato l'uso la convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, adottata a Lisbona l'11 aprile 1997, di Europass-Formazione, istituito dalla decisione 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato⁽²⁾, del Supplemento al certificato e del Portfolio europeo delle lingue messi a punto dal Consiglio d'Europa. Il quadro unico dovrebbe comprendere questi strumenti.
- (5) Nel quadro unico dovrebbero confluire in futuro altri documenti che rispondano alle stesse finalità, una volta stabilite e rese operative le procedure e la struttura di attuazione. In particolare, il quadro unico potrebbe essere successivamente ampliato per includervi uno strumento destinato a registrare le competenze dei suoi titolari nel settore della tecnologia dell'informazione.
- (6) Fornire un'informazione e un orientamento di qualità costituisce un fattore importante se si vuole migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze. I servizi e le reti esistenti svolgono già un ruolo prezioso, che potrebbe essere valorizzato mediante una cooperazione più stretta per conferire un valore aggiunto maggiore all'azione comunitaria.

(1) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 66.
(2) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

- (7) È pertanto necessario garantire la coerenza e la complementarità tra le iniziative attuate a norma della presente decisione e di altri strumenti, politiche ed iniziative in materia. Tra questi ultimi rientrano, a livello comunitario, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio⁽¹⁾, la Fondazione europea per la formazione professionale istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio⁽²⁾ e la Rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) istituita dalla decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro⁽³⁾. Analogamente, a livello internazionale, vi è la Rete europea dei centri nazionali di informazione sulla mobilità accademica e il riconoscimento (ENIC), creata dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.
- (8) Il documento «Europass-Formazione», istituito dalla decisione 1999/51/CE, andrebbe pertanto sostituito da un documento analogo di più ampia portata, nel quale si potranno registrare tutti i periodi di mobilità transnazionale ai fini dell'apprendimento effettuati in tutta Europa, a qualsiasi livello e con qualsiasi finalità, che soddisfano determinati criteri qualitativi.
- (9) Europass dovrebbe essere attuato da organismi nazionali a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁴⁾.

(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41).
(2) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).
(3) GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

- (10) È opportuno consentire la partecipazione degli Stati aderenti, dei paesi non comunitari dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti previste negli strumenti che disciplinano le relazioni tra la Comunità e tali paesi. Anche i cittadini di paesi terzi residenti nell'Unione europea dovrebbero poter beneficiare del sistema.
- (11) Le parti sociali svolgono un ruolo importante in relazione alla presente decisione e dovrebbero essere coinvolte nella relativa attuazione. Il comitato consultivo per la formazione professionale, istituito dalla decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale⁽²⁾, composto dai rappresentanti delle parti sociali e delle autorità nazionali degli Stati membri, dovrebbe essere regolarmente informato sull'attuazione della presente decisione. Le parti sociali a livello europeo e le altre pertinenti parti interessate, compresi gli organismi di istruzione e di formazione, svolgeranno un ruolo particolare in termini di iniziative di trasparenza che potrebbero essere debitamente incorporate in Europass.
- (12) Poiché lo scopo della presente decisione, vale a dire la creazione di un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del

(1) GU 63 del 20.4.1963, pag. 1338.

Consiglio, del 28 luglio 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.

(14) È opportuno abrogare la decisione 1999/51/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione istituisce un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa. L'utilizzazione di Europass o di qualsiasi documento Europass non impone obblighi né conferisce diritti, tranne quelli stabiliti nella presente decisione.

Articolo 2

Documenti Europass

I documenti Europass sono i seguenti:

- a) il curriculum vitae Europass (in seguito denominato «CV Europass») di cui all'articolo 5;
- b) i documenti di cui agli articoli da 6 a 9;
- c) altri eventuali documenti approvati dalla Commissione quali documenti Europass, secondo i criteri di cui all'allegato I e la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Parti sociali

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione consulta le parti sociali e le altre pertinenti par-

(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

ti interessate a livello europeo, compresi gli organismi di istruzione e di formazione.

Articolo 4

Procedura del comitato

1. Ai fini dell'articolo 2, lettera c), la Commissione è assistita, a seconda della natura del documento in questione, dal comitato Socrate e/o dal comitato Leonardo, istituiti rispettivamente dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «SOCRATE»⁽¹⁾, e dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci»⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 5

CV Europass

Il CV Europass dà ai cittadini la possibilità di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze. Il CV Europass figura nell'allegato II.

Articolo 6

Europass-Mobility

L'Europass-Mobility registra i periodi di apprendimento seguiti dai titolari in un paese diverso da quello di appartenenza. L'Europass-Mobility figura nell'allegato III.

(1) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

(2) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

Articolo 7

Supplemento al diploma Europass

Il supplemento al diploma Europass fornisce informazioni sui risultati scolastici conseguiti dal titolare a livello di istruzione superiore. Il supplemento al diploma Europass figura nell'allegato IV.

Articolo 8

Portfolio Europass delle lingue

Il Portfolio Europass delle lingue offre ai cittadini l'opportunità di presentare le proprie conoscenze linguistiche. Il Portfolio Europass delle lingue figura nell'allegato V.

Articolo 9

Supplemento al certificato Europass

Il supplemento al certificato Europass descrive le competenze e le qualifiche che corrispondono a un determinato certificato di formazione professionale. Il supplemento al certificato Europass figura nell'allegato VI.

Articolo 10

Europass su Internet

Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione e le competenti autorità nazionali cooperano alla creazione e alla gestione di un sistema d'informazione Europass basato su Internet, alcune parti del quale sono gestite a livello comunitario e altre a livello nazionale. Il sistema d'informazione a supporto del quadro Europass è descritto nell'allegato VII.

Articolo 11

Centri nazionali Europass

1. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione a livello nazionale. A tal fine ciascuno Stato

membro designa un Centro nazionale Europass (CNE), competente per il coordinamento a livello nazionale di tutte le attività di cui alla presente decisione e che sostituisce o sviluppa, se del caso, gli organismi che svolgono attualmente attività analoghe.

È istituita una rete europea di CNE. Le attività della rete sono coordinate dalla Commissione.

2. Il CNE svolge i seguenti compiti:

- a) coordina, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, o eventualmente esegue le attività necessarie per mettere a disposizione o rilasciare i documenti Europass;
- b) crea e gestisce il sistema d'informazione nazionale, a norma dell'articolo 10;
- c) promuove l'utilizzazione di Europass, anche mediante servizi basati su Internet;
- d) garantisce, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, che vengano messi a disposizione dei singoli cittadini informazioni e orientamenti adeguati su Europass e i relativi documenti;
- e) agevola la fornitura di informazioni e orientamenti sulle opportunità di apprendimento in tutta Europa, sulla struttura dei sistemi <d'istruzione e di formazione e su altri aspetti relativi alla mobilità ai fini dell'apprendimento, in particolare mediante uno stretto coordinamento con i competenti servizi nazionali e della Comunità e, laddove opportuno, rende disponibile ai cittadini una guida introduttiva alla mobilità;
- f) gestisce, a livello nazionale, i contributi finanziari comunitari per tutte le attività collegate alla presente decisione;
- g) partecipa alla rete europea coordinata del CNE.

3. Il CNE agisce in veste di organismo esecutivo a livello nazionale a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 12

Compiti comuni della Commissione e degli Stati membri

La Commissione e gli Stati membri svolgono i seguenti compiti:

- a) garantiscono un'azione di promozione e d'informazione adeguata a livello comunitario e nazionale, diretta fra l'altro ai cittadini, ai prestatori di istruzione e formazione, alle parti sociali e alle imprese, comprese le PMI, sostenendo ed eventualmente completando le iniziative dei CNE;
- b) garantiscono una cooperazione adeguata, al livello appropriato, con i servizi competenti, in particolare la rete EURES, e altri servizi della Comunità;
- c) adottano iniziative per promuovere le pari opportunità, in particolare mediante un'azione di sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati;
- d) garantiscono che tutte le parti interessate, compresi gli organismi di educazione e formazione e le parti sociali, vengano coinvolte nell'attuazione della presente decisione;
- e) garantiscono che, nell'ambito di tutte le attività collegate all'attuazione della presente decisione, vengano pienamente rispettate le pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione di dati personali e di tutela della vita privata.

Articolo 13

Compiti della Commissione

1. La Commissione garantisce, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza globale delle azioni realizzate in esecuzione della presente decisione con altri strumenti, politiche e azioni pertinenti della Comunità, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù, dell'occupazione, dell'inserimento sociale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

2. Nell'attuare la presente decisione, la Commissione si avvale dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della

formazione professionale (Cedefop), a norma del regolamento (CEE) n. 337/75. Alle stesse condizioni e nei settori pertinenti è istituito un coordinamento, sotto l'egida della Commissione, con la Fondazione europea per la formazione professionale a norma del regolamento (CEE) n. 1360/90.

3. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo, il Consiglio e altri organismi competenti, in particolare il comitato consultivo per la formazione professionale, in merito all'attuazione delle presente decisione.

Articolo 14

Paesi partecipanti

1. Possono partecipare alle attività di cui alla presente decisione gli Stati aderenti e i paesi non comunitari dello Spazio economico europeo, a norma delle disposizioni di cui all'accordo SEE.

2. Possono altresì partecipare i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, a norma dei rispettivi accordi europei.

Articolo 15

Valutazione

Entro il 1o gennaio 2008 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione, basata su una valutazione effettuata da un organismo indipendente.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Le spese derivanti dalla presente decisione sono gestite come specificato nell'allegato VIII.

Articolo 17

Abrogazione

La decisione 1999/51/CE è abrogata.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NICOLAI

ALLEGATO I

Criteri per l'introduzione dei nuovi documenti Europass di cui all'articolo 2, lettera c)

Tutti i nuovi documenti Europass dovrebbero rispettare i seguenti criteri minimi:

1. pertinenza: i documenti Europass dovrebbero mirare specificatamente a migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze;
2. dimensione europea: senza pregiudizio della loro natura volontaria, i documenti Europass dovrebbero essere potenzialmente applicabili in tutti gli Stati membri;
3. copertura linguistica: i modelli dei documenti Europass dovrebbero essere disponibili almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea;
4. fattibilità: i documenti Europass dovrebbero essere idonei ad una diffusione efficace, se del caso tramite organismi competenti per il rilascio, sia in formato cartaceo che elettronico.

ALLEGATO II

IL CURRICULUM VITAE EUROPASS (CV EUROPASS)

1. Descrizione

1.1. Il CV Europass si basa sul modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) proposto con la raccomandazione 2002/236/CE. Esso mette a disposizione dei singoli cittadini un modello per presentare in modo sistematico, cronologico e flessibile le proprie qualifiche e competenze. Esso fornisce inoltre indicazioni specifiche sulle varie sezioni e una serie di direttive ed esempi per aiutare i cittadini a compilare il CV Europass.

1.2. Il CV Europass è organizzato in varie voci per la presentazione di:

- informazioni su dati personali, conoscenze linguistiche, esperienze di lavoro e risultati educativi e formativi;

- altre competenze dell'interessato, con particolare attenzione per le capacità tecniche, organizzative, artistiche e relazionali;
- ulteriori informazioni, che possono essere aggiunte al CV Europass sotto forma di uno o più allegati.

1.3. Il CV Europass è un documento personale che contiene autocertificazioni del singolo cittadino.

1.4. Il formato standard è assai dettagliato, ma spetta al singolo cittadino decidere quali sezioni compilare. Coloro che compilano il formulario elettronico - scaricandolo oppure in linea - dovrebbero poter rimuovere le sezioni che non intendono compilare. Ad esempio una persona che non vuole indicare il proprio sesso o che non ha capacità tecniche specifiche da indicare dovrebbe poter rimuovere le sezioni corrispondenti, in modo che non appaiano in bianco sullo schermo o nella versione stampata.

1.5. Il CV Europass costituisce il cardine di Europass: il portfolio Europass di un cittadino comprenderà il CV Europass compilato dallo stesso e uno o più altri documenti Europass, in funzione delle esperienze formative e professionali specifiche dell'interessato. Il formulario elettronico del CV Europass dovrebbe rendere possibile inserire link che rimandano dalle sue sezioni ai documenti Europass pertinenti, ad esempio dalla sezione istruzione e formazione al Supplemento al diploma o al Supplemento al certificato.

1.6. Nel gestire il CV Europass, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti devono adottare, a norma dell'articolo 12, lettera e) della presente decisione, le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione dei dati personali e di tutela della vita privata.

2. Struttura comune del CV Europass

Nel riquadro che segue figura il modello per la struttura ed il testo del CV Europass. La presentazione del formulario elet-

tronico e di quello cartaceo, come pure eventuali modifiche della struttura e del testo, verranno concordate dalla Commissione con le autorità nazionali competenti. Il testo in corsivo serve d'ausilio per la compilazione del documento.

(Logo Europass)

CURRICULUM VITAE EUROPASS

DATI PERSONALI

L'interessato può decidere quali sezioni compilare

Nome Cognome, *altri nomi*

Indirizzo *Via, numero civico, codice postale, città paese*

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita giorno, mese anno,

Sesso

PROFILO PROFESSIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (*da - a*) Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego ricoperto

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE-

Date (*da - a*) Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso completato.

- Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione

- Principali materie/abilità professionali oggetto del corso

- Qualifica conseguita

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Lingua madre:

Altre lingue:

- Capacità di comprensione:

alla lettura: *indicare il livello: vedi istruzioni.*

all'ascolto: *indicare il livello: vedi istruzioni.*

- Capacità di espressione orale

Conversazione: *indicare il livello: vedi istruzioni.*

Presentazione: *indicare il livello: vedi istruzioni.*

- Capacità di espressione scritta: *indicare il livello: vedi istruzioni.*

Capacità e competenze relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad esempio in ambiente culturale e sportivo), ecc.

Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze organizzative

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad esempio in ambito culturale e sportivo), a casa, ecc.

Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze informatiche

Trattamento testi ed altre applicazioni, interrogazione banche dati, dimestichezza con Internet, capacità avanzate (programmazione, ecc.).

Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze tecniche

Con determinati tipi di attrezzature, macchinari, ecc., diversi da computer.

Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze artistiche

Musica, scrittura, disegno, ecc.

Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.

Altre capacità e competenze

Competenze non precedentemente indicate. Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.

Patente (patenti)

Indicare se si possiede o meno una patente di guida e, in caso affermativo, per quale categoria di veicoli.

Ulteriori informazioni

Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.

Allegati

Se del caso, enumerare gli allegati al CV.

ALLEGATO III

EUROPASS-MOBILITY

1. Descrizione

1.1. L'Europass-Mobility serve a registrare, mediante un modello comune europeo, un percorso europeo di apprendimento quale definito alla sezione 1.2.

È un documento personale che attesta il percorso europeo di apprendimento specifico seguito dal titolare ed esso aiuterà l'interessato/l'interessata a presentare meglio ciò che ha acquisito dalle singole esperienze, soprattutto in termini di competenze.

1.2. Un percorso di apprendimento europeo è un periodo trascorso in un altro paese da una persona - di qualsiasi età, livello d'istruzione e situazione professionale - ai fini dell'apprendimento, soggetto alle seguenti condizioni:

a) deve rientrare nell'ambito di un programma comunitario nel settore dell'istruzione e della formazione, oppure

b) deve soddisfare tutti i criteri qualitativi seguenti:

- il periodo trascorso in un altro paese deve rientrare nell'ambito di un'iniziativa di apprendimento organizzata nel paese di provenienza della persona interessata;

- l'organismo responsabile dell'iniziativa di apprendimento nel paese di provenienza (organismo di provenienza) deve stipulare con l'organismo di accoglienza e presentare al Centro nazionale Europass, o l'organismo preposto a gestire gli Europass-Mobility del paese di provenienza, un accordo scritto sui contenuti, obiettivi e durata del percorso di apprendimento europeo, assicurandosi che alla persona interessata sia fornita una preparazione linguistica adeguata e designando un tutore nel paese di accoglienza incaricato di assistere, informare, guidare e seguire la persona interessata;

- ognuno dei paesi interessati dovrebbe essere uno Stato membro dell'Unione europea o un paese EFTA/SEE;

- se del caso, l'organismo di provenienza e l'organismo di accoglienza devono cooperare al fine di fornire alla persona interessata adeguate informazioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, diritto del lavoro, misure per la parità e altre disposizioni relative al lavoro applicabili nel paese di accoglienza.

1.3. L'Europass-Mobility è compilato dagli organismi di provenienza e di accoglienza che partecipano al progetto di mobilità, in una lingua concordata tra di loro e con la persona interessata. Coloro cui viene rilasciato un Europass-Mobility hanno diritto di chiederne la traduzione in una seconda lingua a loro scelta tra quelle dell'organismo di provenienza e di accoglienza, oppure in una terza lingua europea. Nel caso in cui l'interessato opti per una terza lingua, spetta all'organismo di provenienza provvedere alla traduzione.

1.4. L'Europass-Mobility contiene dati personali (vedasi punto 2). Il nome della persona cui viene rilasciato l'Europass-Mobility è l'unico dato obbligatorio a carattere personale. L'organismo che compila l'Europass-Mobility può completare le altre sezioni relative ai dati personali solamente se la persona interessata è d'accordo.

La sezione «Qualifiche» non è obbligatoria, visto che non tutte le iniziative di istruzione o formazione consentono di ottenere una qualifica formale. Le modalità di compilazione dell'Europass-Mobility in forma elettronica - scaricando il formulario oppure in linea - deve consentire di rimuovere le sezioni che non sono state compilate, in modo che non risultino sezioni in bianco sullo schermo o nella versione stampata.

1.5. È compito del Centro nazionale Europass garantire che:

- i documenti Europass-Mobility vengano rilasciati solamente per attestare i percorsi europei di apprendimento;
- tutti i documenti Europass-Mobility siano compilati in forma elettronica;
- tutti i documenti Europass-Mobility siano rilasciati agli interessati anche su supporto cartaceo, utilizzando una custodia appositamente prodotta in collaborazione con la Commissione.

1.6. Nel gestire l'Europass-Mobility, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti devono adottare, a norma dell'articolo 12, lettera e) della presente decisione, le misure necessarie a garantire il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione di dati personali e di tutela della vita privata.

2. Modello comune di Europass-Mobility

Nel riquadro sottostante figurano la struttura e il testo dell'Europass-Mobility. La presentazione del formulario cartaceo e di quello elettronico, come pure eventuali modifiche della struttura e del testo, saranno concordate dalla Commissione con le autorità nazionali competenti.

Ogni voce del testo è numerata, per agevolare la ricerca ai fini di un glossario plurilingue. Il testo in corsivo è inteso ad ausilio della compilazione del documento. Le sezioni contrassegnate con un asterisco(*) non sono obbligatorie.

(Logo Europass)EUROPASS-MOBILITY

(1) Il presente Europass-Mobility è rilasciato a

(2) *Nome e cognome dell'interessato*

(3) Da

(4) *Organismo che ha organizzato l'iniziativa di apprendimento nel paese di provenienza*

(5) il data *gg/mm/aaaa*

(6) Firma/bollo

(firma e bollo dell'organismo che rilascia il documento)

(7) DATI PERSONALI

(8) Cognome

(9) Nome/altri nomi

(10) Firma

(11) (*) Indirizzo Via, numero civico, codice postale, città, paese

(12) (*) E- mail, telefono, ecc.

(13) (*) Data di nascita *gg/mm/aaaa*

(14) (*) Nazionalità

(15) (*) *Spazio per la fotografia*

(16) PERCORSO DI APPRENDIMENTO EUROPEO

(17) Iniziativa d'istruzione o formazione seguita, nel corso della quale è stato completato il percorso europeo

(18) (*) Qualifica: *eventuale diploma, titolo o altro certificato conseguito a seguito dell'iniziativa*

(19) Durata del percorso europeo

(20) Dal *gg/mm/aaaa* al *gg/mm/aaaa*

(21) Informazioni sull'organismo di accoglienza

(22) Nome e funzione del tutore

(23) Contenuto del percorso europeo

(24) *La presente sezione dovrebbe fornire eventuali precisazioni sull'istruzione o formazione seguita o sull'esperienza lavorativa acquisita durante il percorso europeo e, se del caso, sulle capacità e le competenze acquisite e sul metodo di valutazione.*

(25) *Illustrare in particolare in che modo il percorso europeo ha migliorato:*

- la dimestichezza dell'interessato con le capacità e competenze tecniche specificamente connesse con il particolare oggetto dell'iniziativa d'istruzione o formazione;

- le conoscenze linguistiche dell'interessato;

- le capacità e competenze relazionali dell'interessato, in particolare quelle relative a esperienze interculturali;

- le capacità e le competenze organizzative dell'interessato,

- altre capacità e competenze dell'interessato.

(26) Firma dell'organismo di accoglienza e dell'interessato.

ALLEGATO IV

IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA EUROPASS

1. Descrizione

1.1. Il Supplemento al diploma Europass (SD) è un documento che viene allegato ad un diploma di istruzione superiore per consentire a terzi – in particolare persone di un altro Stato – di capire che cosa il diploma significhi in termini di conoscenze e competenze acquisite.

A tal fine l'SD descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati con successo dal titolare del diploma originale al quale è allegato l'SD. Si tratta pertanto di un documento personale, che si riferisce ad una determinata persona.

1.2. L'SD non sostituisce il diploma originale e non conferisce alcun diritto ad un riconoscimento ufficiale del diploma originale da parte delle autorità accademiche di altri paesi. Esso agevola invece una valutazione corretta del diploma originale, e può quindi servire ad ottenerne il riconoscimento da parte delle autorità competenti o degli addetti alle procedure di ammissione degli istituti di istruzione superiore.

1.3. L'SD è rilasciato dalle autorità nazionali competenti sulla base di un formato standard messo a punto da un gruppo di lavoro congiunto composto da Commissione europea, Consiglio d'Europa e UNESCO, che lo ha poi collaudato e perfezionato. Detto formato standard è disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, costituisce uno strumento flessibile e non tassativo concepito per finalità pratiche, può essere adeguato alle esigenze locali ed è soggetto a riesame periodico.

1.4. L'SD si compone di otto sezioni, che identificano la persona in possesso del titolo di studio (1) e il titolo di studio stesso (2), forniscono informazioni sul livello del titolo di studio (3), sui contenuti e sui risultati conseguiti (4) e sulla funzione del titolo di studio (5). Tali sezioni consentono informazioni aggiuntive (6), convalidano il Supplemento (7) ed infine forniscono informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore (8). In tutte le otto sezioni dovrebbero essere fornite informazioni. Se non vengono fornite informazioni, occorrerebbe dare una spiegazione. Gli istituti debbono applicare all'SD le stesse procedure di autenticazione applicate alla qualifica stessa.

1.5. Nel gestire l'SD, in particolare nel formulario elettronico, le autorità competenti debbono adottare, a norma dell'articolo 12, lettera e) della presente decisione, le misure necessarie a garantire il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione dei dati personali e di tutela della vita privata.

2. Struttura comune del Supplemento all'SD.

Nel riquadro sottostante figura il modello comune, non vincolante, per la struttura e il testo dell'SD. La presentazione del formulario cartaceo e di quello elettronico verrà concordata con le autorità nazionali competenti.

(Logo Europass)

SUPPLEMENTO AL DIPLOMA

1. Informazioni che identificano la persona in possesso del titolo di studio:
 - 1.1/1.2 Cognome/nome:
 - 1.3. Data, luogo, paese di nascita:
 - 1.4. Numero o codice di identificazione dello studente:
2. Informazioni sul titolo di studio

 - 2.1. Titolo di studio rilasciato (per esteso, abbreviazione)
Denominazione del titolo (per esteso, abbreviazione):
 - 2.2. Classe o ambito disciplinare:
 - 2.3. Nome dell'istituzione che rilascia il titolo:
 - 2.4. Nome dell'istituzione che gestisce gli studi:
 - 2.5. Lingua o lingue di insegnamento/esame:
3. Informazioni sul livello del titolo di studio
 - 3.1. Livello del titolo di studio:
 - 3.2. Durata ufficiale del programma:
 - 3.3. Requisiti di ammissione:
4. Informazioni sui contenuti e i risultati conseguiti
 - 4.1. Metodo di studio:
 - 4.2. Requisiti del programma:
 - 4.3. Dettagli sul programma:
 - 4.4. Descrizione del sistema di classificazione:
 - 4.5. Votazione finale:
5. Informazione sulla funzione del titolo di studio
 - 5.1. Accesso a studi ulteriori:
 - 5.2. Status professionale conferito:
6. Altre informazioni
 - 6.1. Altre informazioni:
 - 6.2. Altre fonti di informazione:
7. Certificazione del Supplemento
Il presente Supplemento al diploma si riferisce ai seguenti documenti originali:
Timbro/sigillo del funzionario:

8. Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore:
 - 8.1. Tipi di istituti e controllo istituzionale:
 - 8.2. Tipi di programmi e titoli rilasciati:
 - 8.3. Riconoscimento/accreditamento di programmi e titoli:
 - 8.4. Organizzazione degli studi:
 - 8.4.1. Programmi integrati «lunghi» (ad un solo livello):
(diplomi, Magister Artium, Staatsprüfung):
 - 8.4.2. Programmi di primo e secondo grado (a due livelli):
(Bachelor - Magister /Master):
 - 8.5. Specializzazioni:
 - 8.6. Dottorato:
 - 8.7. Sistema di classificazione:
 - 8.8. Accesso all'istruzione superiore:
 - 8.9. Fonti nazionali d'informazione:

ALLEGATO V

IL PORTFOLIO EUROPASS DELLE LINGUE

1. Descrizione

1.1. Il Portfolio Europass delle lingue (PL), messo a punto dal Consiglio d'Europa, è un documento nel quale il discente può registrare i propri apprendimenti linguistici nonché le esperienze e le competenze culturali.

1.2. Il PL ha due funzioni: pedagogica e documentale.

Per quanto riguarda la prima, esso vuole motivare il discente a migliorare la propria abilità nel comunicare in varie lingue e a perseguire nuove esperienze interculturali e di apprendimento. Deve inoltre aiutare il discente a riflettere sui propri obiettivi di apprendimento nonché a programmare le tappe di tale apprendimento, promuovendone l'autonomia.

Per quanto riguarda la sua funzione documentale, l'obiettivo del PL è di attestare le conoscenze linguistiche dell'interessato

in modo completo, informativo, trasparente e attendibile. Esso aiuta il discente a fare un bilancio del livello di competenze conseguite in una o più lingue straniere, consentendogli di informarne terzi in modo dettagliato e raffrontabile a livello internazionale. Vengono considerate tutte le competenze, siano esse acquisite all'interno del sistema formale d'istruzione o in altri contesti.

1.3. Il PL contiene:

- un passaporto delle lingue che l'interessato aggiorna regolarmente. Vi sono descritte le sue conoscenze linguistiche secondo criteri comuni validi in tutta Europa;
- una biografia linguistica dettagliata che descriva le esperienze dell'interessato per ciascuna lingua;
- un dossier in cui conservare il materiale che illustra le conoscenze linguistiche dichiarate.

Il Portfolio Europass delle lingue è di proprietà del discente.

1.4. Per tutti i Portfolio è stata concordata una serie di principi e orientamenti comuni. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa stanno mettendo a punto vari modelli, in funzione dell'età del discente e del contesto nazionale. Per poter recare il logo del Consiglio d'Europa tutti i modelli devono essere conformi ai principi stabiliti ed essere approvati dal Comitato europeo di convalida. Qui di seguito figura il modello del passaporto delle lingue, che costituisce la sezione del Portfolio da compilare secondo una determinata struttura.

1.5. Nel gestire il PL, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti debbono adottare, a norma dell'articolo 12, lettera e) della presente decisione, le misure necessarie a garantire il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione dei dati personali e di tutela della vita privata.

2. *Struttura comune della sezione «Passaporto delle lingue» del PL*

Nel riquadro sottostante figura il modello comune, non vincolante, per la struttura e il testo della sezione «Passaporto del-

le lingue» del PL. La presentazione del formulario cartaceo e di quello elettronico verrà concordata con le autorità nazionali competenti.

(Logo Europass)

PASSAPORTO DELLE LINGUE

Profilo delle conoscenze linguistiche

Lingua madre o lingue madri: [indicare]					
Lingua	Produzione scritta	Interazione orale	Produzione orale	Letture	Ascolto
Autovalutazione					

(Ripetere il numero di volte necessario)

Sintesi dell'apprendimento linguistico e delle esperienze interculturali
Apprendimento linguistico e pratica in un paese o in una regione dove la lingua non è parlata

Lingua	1 anno al massimo	3 anni al massimo	5 anni al massimo	Più di 5 anni
Istruzione Primaria secondaria professionale				
Istruzione superiore				
Istruzione per gli adulti				
Altri corsi				
Utilizzazione regolare sul posto di lavoro				
Contatti regolari con persone che parlano la lingua				
Altro				
Ulteriori informazioni sulle esperienze linguistiche e interculturali:				

(Ripetere il numero di volte necessario)

Soggiorni in una regione in cui la lingua è parlata

Lingua	1 mese al massimo	3 mesi al massimo	5 mesi al massimo	Più di 5 mesi
Utilizzazione della lingua per studi o formazione				
Utilizzazione della lingua sul posto di lavoro				
Altro				
Ulteriori informazioni sulle esperienze linguistiche e interculturali:				

Certificati e diplomi

Lingua:	livello:
Titolo:	
Rilasciato da:	
Anno:	

(Ripetere il numero di volte necessario)

ALLEGATO VI

IL SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO EUROPASS

1. Descrizione

1.1. Il Supplemento al certificato Europass (SC) è un documento allegato ad un certificato di formazione professionale allo scopo di rendere più facilmente comprensibile per terzi - in particolare persone di un altro paese - che cosa il certificato significhi in termini di competenze acquisite.

A tal fine l'SC offre informazioni su:

- le capacità e le competenze acquisite;
- l'insieme delle professioni accessibili;
- le istituzioni che hanno rilasciato il certificato e gli organismi di accreditamento;
- il livello del certificato;
- le varie modalità di conseguimento del certificato;
- i requisiti e le opportunità di accesso all'istruzione del livello superiore.

1.2. L'SC non sostituisce il certificato originale e non conferisce alcun diritto ad un riconoscimento formale del certificato originale da parte delle autorità di altri paesi. Esso agevola invece una corretta valutazione del certificato originale e può quindi servire ad ottenere il riconoscimento da parte delle autorità competenti.

1.3. Gli SC sono rilasciati dalle competenti autorità nazionali a coloro che detengono il certificato corrispondente, secondo le procedure stabilite a livello nazionale.

2. Struttura comune dell'SC

Nel riquadro sottostante figura il modello comune per la struttura e il testo dell'SC. La presentazione del formulario cartaceo e di quello elettronico, come pure eventuali modifiche della struttura e del testo, saranno concordate dalla Commissione con le competenti autorità nazionali.

(Logo Europass)

SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO

1. Denominazione del certificato (io lingua originale);
2. Traduzione della denominazione (la presente traduzione non ha valore legale);
3. Profilo delle capacità e competenze;
4. Insieme delle professioni accessibili per il titolare (se del caso):
5. Base ufficiale del certificato

Denominazione e status dell'istituzione che rilascia il certificato:
Denominazione e status dell'autorità nazionale/regionale/settoriale che accredita/riconosce il certificato:
Livello (nazionale o internazionale) del certificato:
Tabella di classificazione / Requisiti per il conseguimento:
Accesso al successivo livello di insegnamento/formazione:
Accordi internazionali:
Fondamento giuridico del certificato:

6. Modalità ufficialmente riconosciute di conseguimento del certificato

A) Descrizione del tipo di istruzione e formazione professionale ricevuta:

- in ambiente scolastico/in un centro di formazione;
- sul luogo di lavoro;
- precedenti formazioni accreditate;

B) Percentuale del programma totale

C) Durata (ore/settimane/mesi/anni):

Durata totale dell'istruzione/formazione per il conseguimento del certificato:

- Requisiti di accesso:
- Informazioni supplementari:
- Ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale di qualifiche) sono disponibili su: www.

ALLEGATO VII

SISTEMA D'INFORMAZIONE

La Commissione e gli Stati membri coopereranno per garantire che i singoli cittadini possano compilare, mediante Internet, il proprio CV Europass e qualsiasi altro documento Europass che non deve essere necessariamente rilasciato da organismi riconosciuti.

Tutti i documenti Europass rilasciati da organismi riconosciuti sono compilati in forma elettronica e resi disponibili ai titolari. Sebbene lo strumento tecnologico più opportuno verrà scelto dalla Commissione di concerto con le autorità nazionali competenti, tenendo conto dello stato dell'arte e dei sistemi nazionali esistenti, debbono essere garantite le seguenti caratteristiche.

1. Principi di progettazione

Sistema flessibile. Il sistema d'informazione Europass dev'essere concepito tenendo conto della possibilità di ulteriori sviluppi, con particolare riferimento all'inserimento in Europass di ulteriori documenti e all'integrazione con i servizi d'informazione sulle possibilità occupazionali ed educative.

Interoperatività. Le parti del sistema d'informazione Europass gestite a livello nazionale dai vari paesi debbono essere pienamente interoperative tra di loro e con le parti gestite a livello comunitario.

2. Gestione dei documenti e relativo accesso

2.1. Tutti i documenti Europass rilasciati da organismi riconosciuti debbono essere compilati in forma elettronica, secondo le procedure concordate da tali organismi con il Centro nazionale Europass e secondo le procedure decise a livello europeo.
2.2. Occorre che il CV Europass e gli altri documenti Europass che non debbono essere necessariamente rilasciati da organismi riconosciuti siano disponibili anche in forma elettronica.

2.3. I cittadini avranno il diritto:

- di compilare, mediante Internet, il proprio CV Europass ed ogni altro documento Europass che non dev'essere necessariamente rilasciato da organismi riconosciuti;
- di creare, aggiornare ed eliminare i link tra il proprio CV Europass e gli altri documenti Europass;
- di allegare ulteriore documentazione ai propri documenti Europass;

- di stampare, interamente o in parte, il proprio Europass e gli eventuali relativi allegati.

2.4. L'accesso ai documenti, compresi i dati personali, è consentito solo alla persona interessata conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione dei dati personali e di tutela della vita privata.

ALLEGATO VIII

ALLEGATO FINANZIARIO

1. La spesa serve a cofinanziare l'attuazione a livello nazionale e a coprire taluni costi sostenuti a livello comunitario per il coordinamento, la promozione e la creazione di documenti.

2. Il contributo finanziario comunitario a favore delle misure di attuazione nazionali verrà fornito mediante sovvenzioni di funzionamento annue a favore dei Centri nazionali Europass. I Centri nazionali Europass saranno persone giuridiche e non riceveranno alcun'altra sovvenzione di funzionamento dal bilancio comunitario.

2.1. Le sovvenzioni verranno concesse previa approvazione di un programma di lavoro relativo alle attività di cui all'articolo 11 della presente decisione e in base a precise condizioni.

2.2. Il tasso di cofinanziamento non supererà il 50% dei costi complessivi delle attività pertinenti.

2.3. Nell'attuare la presente decisione la Commissione può far ricorso all'assistenza tecnica di esperti e di appositi organismi, da finanziare nell'ambito della dotazione finanziaria globale prevista per la presente decisione. La Commissione può organizzare seminari, colloqui o altri incontri di esperti atti ad agevolare l'attuazione della presente decisione e può adottare opportune iniziative in materia d'informazione, pubblicazione e divulgazione.

DECRETO SULLE CONFLUENZE DEI PERCORSI E SULLE CORRISPONDENZE DEI TITOLI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, in particolare l'articolo 8 (Definizione dei curricula);

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il Decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

CONSIDERATA la necessità di definire, a norma dell'articolo 27, c 1, lett. a) e lett. b) del predetto decreto legislativo, le tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore e le tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente rispettivamente con i percorsi di

istruzione liceale ed i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali previsti dal già citato d. lvo n. 226/2005;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti di cui al c. 1 lett. a) dell'art. 27 del d. lvo 17.10.2005, n. 226 a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 i percorsi di istruzione secondaria superiore dell'ordinamento previgente confluiscono nei percorsi liceali di cui al Capo II del medesimo d. lvo n. 226/2005 secondo la tabella A allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 27 del d. lvo 17.10.2005, n. 226 i titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente sono dichiarati corrispondenti ai titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione, previsto dal Capo II del medesimo decreto legislativo n. 226/2005 secondo la tabella B allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Articolo 3

I titoli di studio che si conseguono in uscita dai corsi avviati prima dell'anno scolastico 2007/2008 sono quelli del previgente ordinamento, conservando il valore a tutti gli effetti previsti dalla legge.

Roma, 28 dicembre 2005
IL MINISTRO
f.to Moratti

TABELLA A

TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PREVIGENTE NEI PERCORSI LICEALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226, Capo V, art. 27, comma 1, lettera a

PERCORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO	PERCORSI LICEALI DI NUOVO ORDINAMENTO
Percorsi di LICEO CLASSICO Sperimentazioni ad indirizzo Classico	Percorsi di LICEO CLASSICO
Percorsi di LICEO SCIENTIFICO Sperimentazioni ad indirizzo: MATEMATICO – SCIENTIFICO MATEMATICO – INFORMATICO LOGICO – MATEMATICO SCIENTIFICO SCIENTIFICO – TECNOLOGICO	Percorsi di LICEO SCIENTIFICO
Percorsi di LICEO LINGUISTICO (D.M. 31 luglio 1973) Sperimentazioni ad indirizzo Linguistico	Percorsi di LICEO LINGUISTICO
Percorsi di ex ISTITUTO MAGISTRALE INDIRIZZI: PEDAGOGICO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO SCIENZE SOCIALI SCIENZE UMANE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE	Percorsi di LICEO DELLE SCIENZE UMANE

PERCORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO	PERCORSI LICEALI DI NUOVO ORDINAMENTO
Percorsi di LICEO ARTISTICO PRIMA SEZIONE (ACCADEMIA) Percorsi di ISTITUTO D'ARTE SEZIONI: ARTE PUBBLICITARIA ARTE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA ARTI GRAFICHE DECORAZIONE PITTORICA DECORAZIONE PLASTICA FOTOGRAFIA ARTISTICA ARTE DEL MOSAICO ARTE DELLA STAMPA Percorsi di PROGETTO SPERIMENTALE MICHELANGELO* INDIRIZZI: PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA ARTE E RESTAURO DELLE OPERE PITTORICHE SCULTURA E DECORAZIONE PLASTICA ARTE E RESTAURO DELLE OPERE LAPIDEE GRAFICA RILIEVO E CATALOGAZIONE Percorsi di PROGETTO SPERIMENTALE LEONARDO * INDIRIZZI: CATALOGAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI FIGURATIVO GRAFICO VISIVO (segue)	Percorsi di LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

134 *I corsi sperimentali di tali progetti hanno sostituito quasi interamente i corsi di ordinamento

PERCORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO	PERCORSI LICEALI DI NUOVO ORDINAMENTO
Percorsi di PROGETTO SPERIMENTALE LICEO D'ARTE (BROCCA) * INDIRIZZI: ARTI E COMUNICAZIONE VISIVA BENI CULTURALI E DELLA CONSERVAZIONE	Percorsi di LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE
Percorsi di LICEO ARTISTICO SECONDA SEZIONE (ARCHITETTURA) Percorsi di ISTITUTO D'ARTE SEZIONI: DISEGNATORI DI ARCHITETTURA DISEGNATORI DI ARCHITETTURA E ARREDAMENTO ARREDAMENTO ARTE DEL MOBILE ARTE DELLA CERAMICA TECNOLOGIA CERAMICA OREFICERIA ARTE DEI METALLI E OREFICERIA MODA E COSTUME Percorsi di PROGETTO SPERIMENTALE MICHELANGELO* INDIRIZZI: ARCHITETTURA E ARREDO DISEGNO INDUSTRIALE MODA E COSTUME ARTE E RESTAURO DELLA CERAMICA ARTE E RESTAURO DELL'ORO E METALLI PREZIOSI Percorsi di PROGETTO SPERIMENTALE LEONARDO * ARCHITETTURA E DESIGN Percorsi di PROGETTO SPERIMENTALE LICEO D'ARTE (BROCCA)* COMPOSIZIONE E PROGETTAZIONE	Percorsi di LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARCHITETTURA DESIGN E AMBIENTE

*I corsi sperimentali di tali progetti hanno sostituito quasi interamente i corsi di ordinamento

PERCORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO	PERCORSI LICEALI DI NUOVO ORDINAMENTO
Percorsi di ISTITUTO D'ARTE SEZIONI: DISEGNO ANIMATO SCENOTECNICA Percorsi di PROGETTO SPERIMENTALE MICHELANGELO * IMMAGINE FOTOGRAFICA, FILMICA, TELEVISIVA	Percorsi di LICEO ARTISTICO INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA SCENOGRAFIA
Percorsi di ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE INDIRIZZO RAGIONIERI PROGRAMMATORI Sperimentazione Mercurio - Programmatori PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI LINGUA ESTERA Sperimentazione Erica - PACLE	Percorsi di LICEO ECONOMICO INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE
Percorsi di ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE SPERIMENTAZIONI AD INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO	Percorsi di LICEO ECONOMICO INDIRIZZO ECONOMICO ISTITUZIONALE
Percorsi di ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO INDIRIZZO TURISTICO	Percorsi di LICEO ECONOMICO INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE: SETTORE DEL TURISMO

136 *I corsi sperimentali di tali progetti hanno sostituito quasi interamente i corsi di ordinamento

PERCORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO	PERCORSI LICEALI DI NUOVO ORDINAMENTO
ISTRUZIONE TECNICA* Percorsi di ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZI: MECCANICA TERMOTECNICA MATERIE PLASTICHE COSTRUZIONI AERONAUTICHE INDUSTRIA NAVALMECCANICA INDUSTRIA CARTARIA Percorsi di ISTITUTO TECNICO NAUTICO INDIRIZZI: COSTRUZIONI NAVALI MACCHINISTI	Percorsi di LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO MECCANICO - MECCATRONICO
Percorsi di ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZI: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE ENERGIA NUCLEARE FISICA INDUSTRIALE INDUSTRIA OTTICA	Percorsi di LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO ELETTRICO - ELETTRONICO
Percorsi di ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZO INFORMATICA INDIRIZZI: ARTI GRAFICHE ARTI FOTOGRAFICHE	Percorsi di LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO INFORMATICO, GRAFICO E COMUNICAZIONE: PERCORSO INFORMATICO E COMUNICAZIONE Percorsi di LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO INFORMATICO, GRAFICO E COMUNICAZIONE: PERCORSO GRAFICO

* Le sperimentazioni, sia autonome che assistite, attivate negli istituti tecnici i cui indirizzi sono dichiarati confluenti nel nuovo Liceo Tecnologico presentano le stesse caratteristiche dei corrispondenti percorsi del previgente ordinamento.

PERCORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO	PERCORSI LICEALI DI NUOVO ORDINAMENTO
Percorsi di ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZI: CHIMICO TECNOLOGIE ALIMENTARI INDUSTRIA TINTORIA CHIMICA CONCIARIA METALLURGIA INDUSTRIA MINERARIA	Percorsi di LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO CHIMICO E MATERIALI
Percorsi di ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZI: TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE CONFEZIONE INDUSTRIALE TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE PRODUZIONI TESSILI DISEGNO DI TESSUTI	Percorsi di LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
Percorsi di ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO INDIRIZZI: ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE AEREA NAVIGAZIONE AEREA Percorsi di ISTITUTO TECNICO NAUTICO INDIRIZZO CAPITANI	Percorsi di LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO LOGISTICA E TRASPORTI

TABELLA B

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELL'ORDINAMENTO PREVIGENTE CON I TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI LICEALI DI CUI AL CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 226/2005 (Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, capo V, art. 27, comma 1, lettera b)

PREVIGENTE ORDINAMENTO	NUOVO ORDINAMENTO
DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	DIPLOMI DI LICEO
DIPLOMA DI LICEO CLASSICO	DIPLOMA DI LICEO CLASSICO
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO	DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO
DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO	DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO
DIPLOMA DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE INDIRIZZI: PEDAGOGICO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO SCIENZE SOCIALI SCIENZE UMANE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE	DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Tab. B - Tabella di corrispondenza

PREVIGENTE ORDINAMENTO	NUOVO ORDINAMENTO
<p>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO SEZIONE I – ACCADEMIA PROGETTO MICHELANGELO INDIRIZZI: PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA SCULTURA E DECORAZIONE PLASTICA RILIEVO E CATALOGAZIONE</p> <p>PROGETTO LEONARDO INDIRIZZI: CATALOGAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI FIGURATIVO GRAFICO VISIVO</p> <p>LICEO D'ARTE (BROCCA) INDIRIZZI: ARTI E COMUNICAZIONE VISIVA BENI CULTURALI E DELLA CONSERVAZIONE</p>	<p>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE</p>
<p>DIPLOMA DI ISTITUTO D'ARTE SEZIONI: ARTE PUBBLICITARIA ARTE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA ARTISTICA ARTI GRAFICHE ARTE DELLA STAMPA DECORAZIONE PITTORICA DECORAZIONE PLASTICA ARTE DEL MOSAICO</p> <p>PROGETTO MICHELANGELO INDIRIZZI: GRAFICA ARTE E RESTAURO DELLE OPERE PITTORICHE ARTE E RESTAURO DELLE OPERE LAPIDEE</p>	<p>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE</p>

PREVIGENTE ORDINAMENTO	NUOVO ORDINAMENTO
<p>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO SEZIONE II – ARCHITETTURA PROGETTO MICHELANGELO INDIRIZZO: ARCHITETTURA E ARREDO</p> <p>PROGETTO LEONARDO INDIRIZZO: ARCHITETTURA E DESIGN</p> <p>LICEO D'ARTE (BROCCA) INDIRIZZO: COMPOSIZIONE E PROGETTAZIONE</p>	<p>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: ARCHITETTURA, DESIGN E AMBIENTE</p>

Tab. B - Tabella di corrispondenza

PREVIGENTE ORDINAMENTO	NUOVO ORDINAMENTO
DIPLOMA DI ISTITUTO D'ARTE SEZIONI: DISEGNATORI DI ARCHITETTURA DISEGNATORI DI ARCHITETTURA E ARREDAMENTO ARREDAMENTO ARTE DEL MOBILE ARTE DELLA CERAMICA TECNOLOGIA CERAMICA OREFICERIA ARTE DEI METALLI E OREFICERIA MODA E COSTUME PROGETTO MICHELANGELO INDIRIZZI: DISEGNO INDUSTRIALE MODA E COSTUME ARTE E RESTAURO DELLA CERAMICA ARTE E RESTAURO DELL'ORO E METALLI PREZIOSI	DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: ARCHITETTURA, DESIGN E AMBIENTE
DIPLOMA DI ISTITUTO D'ARTE SEZIONI: DISEGNO ANIMATO SCENOTECNICA PROGETTO MICHELANGELO INDIRIZZO: IMMAGINE FOTOGRAFICA, FILMICA, TELEVISIVA	DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA SCENOGRAFIA
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE INDIRIZZI: RAGIONIERI PROGRAMMATORI Sperimentazione Mercurio - Programmatori PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI LINGUA ESTERA Sperimentazione Erica - PACLE	DIPLOMA DI LICEO ECONOMICO INDIRIZZO: ECONOMICO AZIENDALE

PREVIGENTE ORDINAMENTO	NUOVO ORDINAMENTO
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE INDIRIZZI: GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE SPERIMENTAZIONI AD INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO	DIPLOMA DI LICEO ECONOMICO INDIRIZZO: ECONOMICO ISTITUZIONALE
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO INDIRIZZI: TURISTICO Sperimentazione Iter – Turistico	DIPLOMA DI LICEO ECONOMICO INDIRIZZO: ECONOMICO AZIENDALE: SETTORE DEL TURISMO
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI: INDIRIZZI: GENERALE DIRIGENTI DI COMUNITÀ	DIPLOMA DI LICEO ECONOMICO INDIRIZZO: ECONOMICO AZIENDALE: SETTORE DEI SERVIZI
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI: INDIRIZZO: ECONOMO-DIETISTE	DIPLOMA DI LICEO ECONOMICO INDIRIZZO: ECONOMICO AZIENDALE: SETTORE AGRO-ALIMENTARE
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZI: MECCANICA TERMOTECNICA MATERIE PLASTICHE COSTRUZIONI AERONAUTICHE INDUSTRIA NAVALMECCANICA INDUSTRIA CARTARIA DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO NAUTICO INDIRIZZI: COSTRUZIONI NAVALI MACCHINISTI	DIPLOMA DI LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO: MECCANICO - MECCATRONICO

Tab. B - Tabella di corrispondenza

PREVIGENTE ORDINAMENTO	NUOVO ORDINAMENTO
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZI: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE ENERGIA NUCLEARE FISICA INDUSTRIALE INDUSTRIA OTTICA	DIPLOMA DI LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO: ELETTRICO - ELETRONICO
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZO: INFORMATICA	DIPLOMA DI LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO: INFORMATICO, GRAFICO E COMUNICAZIONE: PERCORSO INFORMATICO E COMUNICAZIONE
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZI: ARTI GRAFICHE ARTI FOTOGRAFICHE	DIPLOMA DI LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO: INFORMATICO, GRAFICO E COMUNICAZIONE: PERCORSO GRAFICO
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZI: CHIMICO TECNOLOGIE ALIMENTARI INDUSTRIA TINTORIA CHIMICA CONCIARIA METALLURGIA INDUSTRIA MINERARIA	DIPLOMA DI LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO: CHIMICO E MATERIALI
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZI: TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE CONFEZIONE INDUSTRIALE TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE PRODUZIONI TESSILI DISEGNO DI TESSUTI	DIPLOMA DI LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO: TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA

PREVIGENTE ORDINAMENTO	NUOVO ORDINAMENTO
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO AGRARIO INDIRIZZI: AGRARIO VITICOLTURA ED ENOLOGIA	DIPLOMA DI LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO: PRODUZIONI BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE ALIMENTARI
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDIRIZZO: EDILIZIA DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI INDIRIZZO: GEOMETRI	DIPLOMA DI LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO INDIRIZZI: ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE AEREA NAVIGAZIONE AEREA DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO NAUTICO INDIRIZZO: CAPITANI	DIPLOMA DI LICEO TECNOLOGICO INDIRIZZO: LOGISTICA E TRASPORTI

DECRETO SULLA QUOTA RIMESSA ALL'AUTONOMIA

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, in particolare l'articolo 8 (Definizione dei curricoli);

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il Decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
CONSIDERATA la necessità di definire, a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, l'incremento, fino al 20%, della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il pro-

filo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3 del citato decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La quota oraria nazionale obbligatoria, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio, omogeneo su base nazionale, è pari all'80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti, così come definito negli allegati C2, C4, C5, C6 e C7 al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Nei licei articolati in indirizzi (liceo artistico, liceo economico, liceo tecnologico) la predetta quota oraria nazionale obbligatoria è pari all'80% del monte ore annuale delle singole discipline e attività obbligatorie per tutti gli studenti nonché, a partire dal primo anno del secondo biennio, 2 delle singole attività e discipline obbligatorie di indirizzo, così come definito negli allegati C1, C3 e C8 al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, e da esse determinata nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, sulla base dell'esercizio della loro potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituita dal restante 20% del monte ore annuale obbligatorio di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la quota oraria di cui al comma 2 è determinata dalle istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istru-

zione e di formazione per il sistema dei licei (Allegato B al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) e con le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali (Allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8 al predetto decreto legislativo).

4. Le istituzioni scolastiche utilizzano, anche parzialmente, la quota di cui ai commi 2 e 3: a) per confermare il piano ordinamentale degli studi; b) per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nei piani di studio; c) per introdurre nuove discipline, avvalendosi per l'insegnamento di esse dei docenti in servizio nell'istituto, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'istituto medesimo e secondo le norme dettate dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

5. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività non può essere comunque superiore al 20% del relativo monte orario annuale.

6. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

7. In vista della definizione, da parte delle Regioni, degli indirizzi di cui ai commi 2 e 3, i direttori degli Uffici scolastici regionali, previa ricognizione delle esigenze delle istituzioni scolastiche, offriranno, a richiesta delle medesime Regioni, ogni opportuna collaborazione ai fini dell'individuazione dei bisogni formativi del territorio da correlare anche alle reali potenzialità delle istituzioni scolastiche.

Roma, 28 dicembre 2005

IL MINISTRO

f.to Moratti

DECRETO SUL PROGETTO NAZIONALE DI INNOVAZIONE

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con DPR 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11, che prevede la possibilità di adottare iniziative finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, riguardante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" ed i documenti di seguito specificati che del decreto in questione costituiscono parte integrante: 1) Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione; 2) Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei; 3) Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali; 4) Piani degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento per le otto tipologie liceali previste dalla legge di riforma; 5) Orari di insegnamento e livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di I grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, per la lingua inglese, la seconda lingua comunitaria e la terza lingua straniera; 6) Obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese nella scuola primaria e per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado; 7) Obiettivi specifici di apprendimento per le scienze nella scuola secondaria di I grado; CONSIDERATO che numerose istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta si sono proposte per l'attuazione di percorsi di studio coerenti con le nuove previsioni ordinamentali dei licei e in grado di rispondere ai bisogni formativi emergenti, anche riferiti a contesti territoriali specifici; RITENUTO che le richieste avanzate dalle scuole possano essere tradotte e trovare assetto sistematico attraverso un progetto di innovazione, in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 11 del DPR 8.3.1999, n. 275, che consenta di realizzare, pur con diverse modalità di attuazione coerenti con l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, una approfondita e puntuale riflessione sui vari ambiti di praticabilità dell'azione riformatrice, una accurata stima dei fabbisogni delle scuole in termini di strutture, personale e finanziamenti, nonché l'elaborazione di modelli più efficaci di organizzazione didattico-metodologica;

SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 15 settembre 2005; VISTI i DD.MM. 28 dicembre 2005, con i quali, in applicazione del comma 1 lettere a, b e c dell'art. 27 del d.lvo 17.10.2005, n. 226, sono stati definiti, rispettivamente, le tabelle di confluenza dei previgenti percorsi di istruzione secondaria superiore nei percorsi liceali previsti dal medesimo decreto legislativo; le tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita previsti dai previgenti percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al capo II del citato decreto legislativo 226; l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dai percorsi liceali di cui al medesimo decreto legislativo n. 226/2005; CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 27 del più volte citato decreto legislativo n. 226/2005 per l'attivazione delle innovazioni richieste dalle scuole nell'ambito della loro autonomia;

D E C R E T A:

Articolo 1

Progetto di innovazione

1. Per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, è promosso, ai sensi dell'art. 11 del DPR 8.3.1999, n. 275, un progetto, in ambito nazionale, concernente l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal d.lvo n. 226/2005.
2. Le innovazioni, da attuarsi nell'anno scolastico 2006-2007, limitatamente alle prime classi, sono aperte alla libera adesione degli istituti di istruzione secondaria superiore e si caratterizzano come laboratori di ricerca, di approfondimento e di ana-

lisi sugli aspetti connessi ai profili ordinamentali delle otto tipologie liceali previste dal d.l.vo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché alle confluenze individuate con il decreto 28.12.2005.

3. Il progetto è attuato nel rispetto della distribuzione territoriale dell'offerta formativa, definita per l'anno scolastico 2006/2007, nel contesto della programmazione della rete scolastica di cui all'art. 138, comma 1 lett. b) del d.l.vo 31.3.1998, n. 112, secondo la tabella di confluenza degli ordinamenti vigenti nei nuovi licei previsti dal d.lvo 226/2005, di cui al DM 28.12.2005 più volte citato.

4. Le istituzioni scolastiche deliberano la realizzazione del progetto innovativo, anche in maniera parziale e per singoli profili ordinamentali, sempreché le risorse professionali e strumentali disponibili consentano l'attivazione dei piani di studio personalizzati nelle forme previste dall'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 226/2005.

5. Nel contesto degli accordi territoriali stipulati tra gli Uffici scolastici regionali e le Regioni per la realizzazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, previsti dall'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, le istituzioni scolastiche impegnate nel progetto innovativo, in particolare quelle con percorsi liceali articolati in indirizzi, gli istituti professionali e le strutture accreditate dalle Regioni, ove sono attivati i citati percorsi di istruzione e formazione professionale, possono raccordarsi tra loro sul piano logistico ed organizzativo, costituendo insieme un centro polivalente denominato "campus" o "polo formativo". A tal fine i competenti Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali stipulano specifiche intese con le Regioni interessate.

6. Il progetto innovativo relativo al Liceo musicale e coreutico, limitatamente alla prima classe, può essere realizzato non solo dagli istituti che si avvalgono di docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento di strumento musicale, ma anche da istituti che, pur non disponendo in proprio delle necessarie risorse professionali e

strumentali, abbiano stipulato, in rapporto alla o alle sezioni da istituire, apposite convenzioni con conservatori musicali, istituti musicali pareggiati, Accademia nazionale di danza. Le convenzioni possono essere altresì stipulate con qualificate strutture accreditate dalla Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Gli istituti assicurano prioritariamente la continuità educativa agli alunni licenziati dalle scuole medie a indirizzo musicale e a quelli che frequentano i conservatori musicali.

7. L'adesione al progetto è deliberata dagli organi collegiali di istituto secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 del DPR n. 275/99. Gli istituti interessati devono preventivamente acquisire l'assenso delle famiglie degli alunni destinatari del progetto innovativo.

8. Per la formazione delle classi coinvolte nel progetto valgono le norme vigenti in materia di formazione delle classi.

Articolo 2

Quadro di riferimento dell'iniziativa

1. Il quadro di riferimento del progetto innovativo è rappresentato dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dai documenti ad esso allegati.

2. Aspetti caratterizzanti del progetto sono:

- a. l'articolazione dell'orario annuale delle lezioni in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, e attività e insegnamenti facoltativi;
- b. la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento, così come definiti nelle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati allegati al decreto legislativo, di Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze.

3. Le istituzioni scolastiche rivolgono particolare attenzione alle problematiche della valutazione, eventualmente anche attraverso l'utilizzo del Portfolio delle competenze personali descritto nell'Allegato C al decreto legislativo n. 226/2005.

4. Nell'ambito delle attività e degli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, come individuati nel Piano degli studi relativo al percorso liceale oggetto dell'innovazione, gli istituti assicurano prioritariamente la realizzazione degli approfondimenti relativi alle discipline obbligatorie per tutti gli studenti definite nel Piano degli studi relativo al percorso liceale prescelto; e ciò, anche in rapporto al disposto di cui all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo.

5. Nell'ambito delle attività e degli insegnamenti di cui al punto 4, gli istituti assicurano, nei limiti delle risorse professionali a disposizione e tenuto conto del numero dei richiedenti, la realizzazione delle attività e degli insegnamenti diversi dagli "approfondimenti relativi alle discipline obbligatorie" per tutti gli studenti, con riferimento al percorso liceale considerato.

6. Per la organizzazione delle attività e degli insegnamenti facoltativi, che devono essere coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine del percorso liceale oggetto di innovazione, gli istituti, nell'ambito delle risorse professionali, strumentali e finanziarie a disposizione, tengono conto delle richieste degli studenti e delle famiglie.

7. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. La frequenza è gratuita. Al fine di ampliare e razionalizzare le scelte, gli istituti possono organizzarsi in rete.

8. Gli istituti possono incrementare il monte ore annuale relativo alle attività e agli insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 226/2005, nei limiti delle risorse a disposizione.

9. Per la scelta delle attività e degli insegnamenti elettivi, obbligatori e facoltativi, gli studenti si avvalgono dei servizi di tutorato organizzati dagli istituti.

Articolo 3

Articolazione del progetto da parte delle istituzioni scolastiche

1. Gli istituti interessati elaborano il proprio progetto di innovazione in funzione della piena valorizzazione dell'autonomia scolastica e in coerenza con i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto.

2. Il progetto attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua eventuali fabbisogni aggiuntivi nonché le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.

3. Il progetto, una volta autorizzato dal Direttore Generale dell'ufficio scolastico regionale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5, è recepito nel Piano dell'Offerta Formativa delle scuole interessate.

4. Ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono utilizzati nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale.

5. Il progetto è attivato nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologicodidattica prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica e dal nuovo ordinamento.

6. Le innovazioni sono realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale, previsti in bilancio.

7. Il progetto innovativo è sostenuto e assistito da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale.

Articolo 4

Formazione del personale

1. Nel quadro delle iniziative generali di formazione, sono assicurate al personale scolastico coinvolto nella innovazione opportune azioni di formazione in servizio, con metodologie

qualificate ed interattive, quali l'e-learning integrato. Tali attività possono realizzarsi all'interno della scuola, anche in forma di ricerca-azione o in gruppi di miglioramento, in collegamento con l'INDIRE, gli I.R.R.E., i servizi del territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari e di ricerca.

2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 5 dell'art. 1 sono promosse iniziative di formazione congiunta dei docenti e degli operatori coinvolti nel progetto innovativo, al fine di favorire la circolazione delle esperienze in materia di progettazione dei piani di studio personalizzati e di agevolare la realizzazione di iniziative finalizzate ai passaggi previsti dalla legge n. 53/2003, art. 2, comma 1, lettera i) e dal Decreto legislativo n. 226 del 2005.

3. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata.

4. Nell'ambito del progetto le scuole devono prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, verifica e valutazione.

Articolo 5

Piano regionale delle scuole aderenti al progetto di innovazione

1. Le scuole inviano le delibere di adesione al progetto innovativo al competente Ufficio scolastico regionale.

2. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, dopo aver constatato che le delibere di adesione attestino l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità, e dopo aver verificato l'esistenza della possibilità, da parte dell'Amministrazione scolastica, di interventi aggiuntivi e di supporto, atti a superare eventuali difficoltà per l'attuazione del progetto, redige il Piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel progetto medesimo.

3. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle scuole interessate alla innovazione, per assicurare le risorse disponibili, eventualmente anche con il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale trasmette alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici il Piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel progetto in questione, corredato di relazione illustrativa degli aspetti salienti delle iniziative di innovazione e dei mezzi con cui farvi fronte.

Articolo 6

Organismi di supporto e sviluppo del progetto di innovazione

1. Al fine di sostenere le iniziative del progetto e di dare sviluppo al processo di innovazione nella scuola secondaria superiore sono istituiti un Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali. Gli Osservatori definiscono, ai diversi livelli di competenza, criteri per il monitoraggio del progetto innovativo. Acquisiscono, altresì, gli elementi informativi necessari per la valutazione degli esiti e per la diffusione e l'approfondimento della conoscenza del disegno riformatore.

2. L'Osservatorio Nazionale è istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione del MIUR. La composizione dell'Osservatorio Nazionale è definita con decreto del Ministro.

3. L'Osservatorio regionale è istituito, con provvedimento del Direttore Generale presso ogni Ufficio scolastico regionale. Il predetto Osservatorio è composto dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, che lo presiede, da ispettori tecnici della scuola secondaria, da rappresentanti dell'I.R.R.E., dell'Università, degli Enti Locali interessati nonchè da docenti rappresentanti delle scuole statali e paritarie coinvolte nel progetto. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio si avvale di gruppi tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche interessate.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 31 gennaio 2006

IL MINISTRO

CONFERENZA UNIFICATA ACCORDO DEL 19 GIUGNO 2003

Oggetto: Accordo quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dell'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nonché di svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune;

VISTA la nota dell'11 giugno 2003 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasmesso una proposta di accordo di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 18 giugno 2003, è stata esaminata una nuova proposta di accordo presentata dalle Regioni e che nel corso del medesimo incontro tecnico si è convenuto su talune modifiche al suddetto testo, mentre è stata espressa una riserva sulla proposta avanzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al punto 4, nonché sulle proposte avanzate dall'ANCI e dall'UPI ai punti 6 e 7 del citato testo;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e le Province autonome, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto, con la richiesta che il Governo si impegni a garantire per la sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione e che il Governo ha dichiarato di condividere;

CONSIDERATO altresì che, nella medesima seduta di questa Conferenza i Presidenti dell'ANCI e dell'UPI hanno confermato quanto già richiesto in sede tecnica il 18 giugno relativamente al coinvolgimento degli Enti locali nelle specifiche intese da sottoscrivere negli accordi tra Regioni e Uffici scolastici regionali per l'individuazione delle modalità operative;

CONSIDERATO che su tale richiesta si è convenuto che per le materie di cui ai punti 6 e 7 della testo venga previsto che in ciascuna Regione si definiscano le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali;

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

Sancisce il seguente accordo

tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;

VISTO il DPR 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/99;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Premesso che:

- a seguito dell'abrogazione della legge n. 9/99 disposta dalla citata legge n. 53/03 e nelle more dell'emanazione dei decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva l'esigenza di predisporre, in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, un'offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali.
- che la realizzazione di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale non predetermina l'assetto a regime dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, da definirsi attraverso l'adozione delle norme attuative sopra richiamate.
- che le Regioni sono titolari della programmazione delle attività inerenti l'attuazione del presente Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane convengono quanto segue:

1. per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa, e degli abbandoni, occorra:
 - individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che coinvolgano l'istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative accreditate;

- realizzare forme di interazione e/o di integrazione fra i soggetti operanti nei citati sistemi; - promuovere le capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale, per motivare l'apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper fare.

2. considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale - rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi - caratterizzati da curricula formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro.

3. stabiliscono - anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa - che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:

- avere durata almeno triennale;
- contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;
- consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).

4. convengono sull'esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai

percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e all'integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione.

5. valutano importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie.

6. concordano che il presente Accordo quadro costituisce il riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati – dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate - i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le proprie caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi.

7. concordano altresì che, per la realizzazione di tali percorsi sperimentali a livello regionale, sono sottoscritti, anche nell'ambito delle intese di cui al punto precedente, formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per l'individuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese di cui al punto sei.

8. convengono che, nelle materie di cui ai punti 6, 7, in ciascuna Regione si definiscono le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali.

9. convengono sull'esigenza di attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, il confronto con le Parti sociali, sulla sperimentazione di cui al presente Accordo, con particolare riferimento al tema della definizione degli standard formativi.

10. si impegnano, a partire dall'esercizio finanziario 2003 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative della legge 28 marzo 2003, n. 53, garantendo, comunque, il completamento delle attività iniziate, a stanziare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei citati percorsi sperimentali, nonché delle relative misure di accompagnamento e di sistema. A partire dall'anno 2003 sono stanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca risorse a valere sul Fondo di cui alla L.440/97 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sui fondi destinati all'attuazione dell'obbligo formativo. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono integrare tali finanziamenti con proprie risorse. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2003 sono pari ad euro 11.345.263,00, a valere sul fondo di cui alla legge 440/97; le risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2003, pari ad euro 204.709.570,00, a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per assicurare la prosecuzione e la conclusione dei percorsi sperimentali e delle predette misure, il Governo si impegna ad assumere le iniziative ritenute più utili, anche con apposite previsioni normative nel bilancio e nella legge finanziaria del 2004, in modo che vengano determinati, a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, gli stanziamenti da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2003 concorrono alla programmazione regionale degli interventi di cui al presente accordo e sono trasferite agli Uffici scolastici regionali, in attesa delle necessarie modificazioni legislative che, a partire dall'esercizio finanziario per l'anno 2004, consentiranno il diretto trasferimento delle risorse del

citato Dicastero alle Regioni Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegnano a incrementare progressivamente negli anni successivi al 2003 le risorse messe a disposizione dalle Regioni per consentire la piena attuazione del presente accordo; il Governo si impegna a garantire per la sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione.

11. convengono che negli accordi territoriali, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per l'impiego di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quelle finanziarie, anche prevedendo l'utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema.

12. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei percorsi sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Roma, 19 giugno 2003
Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia

CONFERENZA STATO-REGIONI ACCORDO DEL 15 GENNAIO 2004

Oggetto: Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTI l'articolo 2, comma 1 lettera b) e l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

che prevedono tra i compiti attribuiti a questa Conferenza anche quello di concludere accordi al fine

di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale d'istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, sancito dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 19 giugno 2003 (rep. Atti n. 660/CU);

RITENUTO necessario pervenire, in esecuzione di quanto previsto dal punto 4) del citato Accordo del 19 giugno 2003, con il quale si è convenuto sulla esigenza di attivare un percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, alla defi-

nizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, anche ai fini dei passaggi tra i diversi percorsi formativi; VISTA la nota del 27 novembre 2003, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha trasmesso la proposta di accordo di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che, in sede tecnica l'8 gennaio u.s. il rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha illustrato alcune modifiche al testo del provvedimento, già trasmesso con nota del 27 novembre 2003, concordate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i rappresentanti delle Regioni, nel convenire sulle stesse, hanno altresì avanzato proposte di modifiche, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoidicati:

SI CONVIENE:

- di sviluppare il percorso di partenariato istituzionale di cui al punto 4) dell'Accordo quadro sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003, sulla base di quanto previsto nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente accordo, a partire dagli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale;

- di considerare tali standard il riferimento comune per consentire la "spendibilità" nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali.

Il Segretario
f.to Carpio

Il Presidente
f.to La Loggia

Documento tecnico per la definizione degli standard formativi, di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 tra il Ministro dell'istruzione e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane.

1. *PREMESSA*

L'attivazione del "percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici" previsto al punto 4 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, va inquadrata nel rispetto del dettato di cui al punto 9 del citato accordo, nella duplice prospettiva:

1. del più ampio assetto dei sistemi dell'Istruzione e dell'Istruzione e formazione professionale introdotto dalla

riforma del titolo V della Costituzione e dalla stessa Legge 28 marzo 2003, n. 53; assetto che, peraltro, necessita di un rapido lavoro di elaborazione delle sue linee attuative ai diversi livelli, nazionale e regionali, al fine di ridurre il più possibile l'impatto del periodo di transizione sui beneficiari principali di tale processo;

2. della necessità, richiamata dal citato Accordo, di garantire al singolo cittadino l'effettivo esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, a partire dal corrente anno.

Ancorché l'elaborazione degli standard formativi minimi relativi ai percorsi sperimentali rappresentati, in questa fase, la soluzione ad una situazione contingente, si ritiene opportuno procedere di pari passo con l'elaborazione e la declinazione operativa del nuovo sistema, che è in corso di definizione con riferimento alla legge n°131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale n°3/2001), alla legge n°30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e al relativo decreto legislativo 2 n°276/2003, oltre che alla legge n°53/2003 (Definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).

Questa complessa fase di transizione richiede un'azione di ampio respiro che - a partire da un approfondimento sulle competenze e sui ruoli fissati dal nuovo assetto normativo per i diversi livelli istituzionali ed operativi - possa offrire un contributo all'elaborazione ed alla declinazione culturale, metodologica e tecnica dei contenuti del complessivo processo riformatore e degli elementi che identificheranno e qualificheranno l'offerta educativa del nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale.

I processi sopra descritti, seppur di natura differente, vanno sviluppati e raccordati attraverso una profonda interazione per valorizzare appieno le esperienze in atto e per far sì che il per-

corso di attuazione della riforma conservi e rafforzi una profonda unitarietà nella sua sostanza e nella sua percezione da parte degli operatori e dei destinatari.

Il percorso di partenariato istituzionale prende avvio, quindi, da una prima ricognizione dei principali ambiti di responsabilità e funzioni per pervenire, con riferimento al sistema dell'istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'apprendistato, al riconoscimento delle certificazioni dei titoli e dei crediti a livello nazionale. Tale ricognizione va considerata, al momento, come un'ipotesi di lavoro valida, da un lato, per avviare una riflessione sulla definizione del suddetto sistema e, dall'altro, per contestualizzare la presente proposta sugli standard formativi minimi in una provvisoria cornice di riferimento sistemico.

L'ipotesi di lavoro riguarda i seguenti aspetti:

a) Ambito nazionale

- la definizione del sistema generale di classificazione delle competenze professionali;
- la definizione di criteri generali uniformi di certificazione delle competenze (libretto formativo personale);
- la definizione di criteri generali uniformi di accertamento dei crediti (formazione/formazione, formazione/istruzione, istruzione/formazione);
- la definizione degli standard formativi minimi delle competenze;
- l'individuazione degli standard minimi di accreditamento dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

b) Ambito regionale

- il governo del sistema delle competenze e dei crediti nonché dei relativi servizi di supporto;
- la contestualizzazione territoriale delle competenze;
- le modalità e le procedure di verifica, valutazione e certificazione delle competenze e dei crediti in ingresso, durante e in uscita dai percorsi;

- gli standard di progettazione;
- la definizione di dettaglio dei requisiti dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Il percorso è finalizzato ad assicurare garanzie al cittadino per il riconoscimento e la certificazione delle competenze in ingresso, nelle fasi intermedie e in uscita con riferimento ai percorsi formali, non formali e quale esito di esperienze acquisite in ambiti informali nonché per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra percorsi diversi.

In questa fase si procede ad una prima definizione degli standard formativi minimi in un quadro di sistema, a partire da quelli relativi alle competenze di base, che sarà accompagnata da un glossario essenziale che un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti designati dalle strutture tecniche del MIUR, del MLPS e delle Regioni, metterà a punto nei tempi più brevi.

Nello sviluppo del percorso di partenariato istituzionale si farà costante riferimento agli impegni assunti in sede Ue dal nostro Paese per sostenere una maggiore cooperazione tra i sistemi di istruzione e formazione professionale (Education and Vocational Training), con particolare riferimento alla qualità della formazione, alla trasparenza della certificazione e al riconoscimento dei crediti.

2. STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI BASE

In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, vengono di seguito definiti gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale.

Essi rappresentano il riferimento comune per consentire la

spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali; possono essere declinati e articolati a livello regionale; sono oggetto di verifica nell'ambito dell'azione di monitoraggio e valutazione della sperimentazione.

I piani di studio dei percorsi triennali sono personalizzati in modo da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base e sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi.

Gli standard di cui sopra sono così articolati:

- 1) area dei linguaggi;
- 2) area scientifica;
- 3) area tecnologica;
- 4) area storico-socio-economica.

Gli standard si riferiscono ad un'accezione di competenze di base più ampia di quella tradizionalmente utilizzata nella formazione professionale, in quanto non sono concepiti solo con riferimento all'occupabilità delle persone, ma anche al fine di garantire i pieni diritti di cittadinanza a partire dal possesso di un quadro culturale di formazione di base.

La divisione tra le aree ha la funzione di accorpate le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline. Gli schemi che seguono esprimono gli obiettivi da raggiungere e non il percorso da compiere, in quanto la modulazione dei percorsi va costruita sui centri di interesse dei giovani, legati allo sviluppo della persona, al contesto di riferimento, allo sviluppo delle competenze professionali. Le indicazioni contenute nel seguente documento costituiscono una prima elaborazione da validare attraverso la sperimentazione dei percorsi triennali. A tal riguardo gli schemi riportano nella colonna di sinistra l'elencazione degli standard minimi di competenza per ciascuna area, mentre nella colonna di destra riportano una prima declinazione degli stessi, che costituisce l'ipotesi sulla quale le Regioni si impegnano a focalizzare la sperimentazione.

Per il suddetto processo di validazione assume particolare importanza l'analisi dei risultati del monitoraggio della sperimentazione a livello regionale e nazionale.

1 - AREA DEI LINGUAGGI

STANDARD FORMATIVI MINIMI DECLINAZIONE

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa

1.1 Comprende le idee principali e secondarie di conversazioni, formali ed informali, individuando il punto di vista e le finalità dell'emittente

1.2 Riconosce differenti codici comunicativi all'interno del messaggio ascoltato, anche attraverso trasmissioni radio, video, etc.

1.3 Svolge presentazioni chiare e logicamente strutturate

1.4 Possiede proprietà di linguaggio, anche in senso lessicale e morfosintattico, adeguata a situazioni riferibili a fatti di vita quotidiana e professionale

1.5 Affronta situazioni comunicative diverse, impreviste, anche in contesti non noti, scambiando informazioni ed idee, utilizzando adeguate risorse linguistiche ed esprimendo il proprio punto di vista motivato

2. Leggere per comprendere ed interpretare

2.1 Comprende ed interpreta testi di varia tipologia, attivando strategie di comprensione diversificate

2.2 Identifica le informazioni fattuali e i giudizi

2.3 Conosce testi appartenenti alla produzione letteraria italiana e straniera di epoche ed autori diversi

3. Produrre testi di differenti formati, tipologie e complessità

3.1 Acquisisce e seleziona le informazioni utili, in funzione dei vari testi scritti da produrre (ad es. annunci, articoli, formulari, etc.)

3.2 Produce testi di contenuto generale e tecnico adeguati rispetto alla situazione comunicativa anche dal punto di vista lessicale e morfosintattico

4. Utilizzare per i principali scopi comunicativi ed operativi una lingua straniera (riferimento livello A2 del framework europeo)

4.1 Comprende i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano o professionale

4.2 Descrive in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all'ambito personale e professionale

4.3 Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di carattere personale, quotidiano o professionale

4.4 Comprende i punti principali e localizza informazioni all'interno di testi di breve estensione riferiti alla vita quotidiana, all'esperienza personale, all'ambito professionale

4.5 Scrive brevi testi di uso quotidiano riferiti ad ambiti di immediata rilevanza

4.6 Scrive correttamente semplici testi di carattere tecnico nell'ambito professionale studiato

5. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi (ad es. fotografia, cinema, web e in generale ipertesti, teatro, musica ecc)

5.1 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio dell'opera d'arte ed il valore del patrimonio artistico ed ambientale

5.2 Riconosce i diversi codici e strumenti comunicativi propri delle comunicazioni non verbali e li utilizza in relazione ai diversi contesti

5.3 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio audiovisivo ed interpreta il messaggio attraverso diversi codici, finalità

2 - AREA TECNOLOGICA

STANDARD FORMATIVI MINIMI DECLINAZIONE

1. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati (riferimento ECDL Start)

1.1 Sa acquisire, leggere, creare, gestire e stampare testi usando le funzionalità di un programma di videoscrittura

- 1.2 Usa le potenzialità offerte da applicazioni specifiche per creare, elaborare e gestire un foglio elettronico, utilizzando le funzioni aritmetiche e logiche, le normali funzionalità di trattamento dei testi, la rappresentazione dei dati in forma grafica
- 1.3 Conosce che cos'è una rete e utilizza in sicurezza internet per raccogliere informazioni, esplorare argomenti specifici, comunicare, collaborare e condividere risorse a distanza
2. Utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l'attuazione di una cittadinanza attiva
 - 2.1 È consapevole delle regole della comunicazione telematica e utilizza gli strumenti nel rispetto della propria e altrui privacy
 - 2.2 Conosce potenzialità e rischi nell'uso delle tic

3 - AREA SCIENTIFICA

STANDARD FORMATIVI MINIMI DECLINAZIONE

1. Comprendere le procedure che consentono di esprimere e risolvere le situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati
 - 1.1 Comprende il significato e le proprietà delle operazioni e utilizza strumenti, tecniche e strategie di calcolo (fino all'impostazione e risoluzione di equazioni di 2° grado)
 - 1.2 Analizza oggetti nel piano e nello spazio, calcolando perimetri, aree e volumi di semplici figure geometriche e costruisce modelli utilizzando figure
 - 1.3 Individua le strategie matematiche appropriate per la soluzione di problemi inerenti la vita quotidiana e professionale e motiva le risposte prodotte
 - 1.4 Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di strumenti statistici (analisi della frequenza, tassi, probabilità) e di rappresentazioni grafiche

2. Comprendere la realtà naturale, applicando metodi di osservazione, di indagine e le procedure sperimentali proprie delle diverse scienze. Esplorare e comprendere gli elementi tipici e le risorse dell'ambiente naturale ed umano inteso come sistema
 - 2.1 Analizza fenomeni fisici e risolve problemi individuando le grandezze fisiche, le relative modalità di misura e le relazioni fra di esse
 - 2.2 Riconosce i principi fisici alla base del funzionamento di uno strumento o di una innovazione tecnologica
 - 2.3 Riconosce il ruolo degli elementi di un sistema (fisico, naturale, sociale) e le loro interrelazioni
 - 2.4 Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici e trasformazioni di energia
 - 2.5 Analizza fenomeni chimici, comprendendo le caratteristiche degli elementi e la struttura delle soluzioni chimiche legate al contesto della vita quotidiana

4 - AREA STORICO - SOCIO - ECONOMICA

STANDARD FORMATIVI MINIMI DECLINAZIONE

1. Cogliere il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
 - 1.1 Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche
 - 1.2 Identifica gli elementi maggiormente significativi per distinguere e confrontare periodi e aree diversi e li utilizza per cogliere aspetti di continuità e discontinuità, analogie e differenze e interrelazioni
 - 1.3 Riconosce le caratteristiche della società contemporanea come il prodotto delle vicende storiche del passato
 - 1.4 Individua nel corso della storia mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico-scientifica
2. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fon-

dato sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza

- 2.1 Comprende le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano come sistema di regole fondate sulla Costituzione repubblicana e si orienta nella struttura dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, riconoscendo le funzioni dei rispettivi organi
 - 2.2 Conosce gli organismi di cooperazione internazionale e il ruolo dell'Unione europea
 - 2.3 Comprende la dimensione storica dei sistemi di organizzazione sociale, mette a confronto modelli diversi tenendo conto del contesto storico / culturale di riferimento
 - 2.4 Riconosce il significato e il valore della diversità all'interno di una società basata su un sistema di regole che tutelano i diritti di tutti
3. Conoscere il funzionamento del sistema economico e orientarsi nel mercato del lavoro
- 3.1 Riconosce ed applica concretamente in fatti e vicende della vita quotidiana e professionale i fondamentali concetti economici e giuridici
 - 3.2 Conosce le principali caratteristiche del mercato del lavoro europeo, nazionale e locale e le regole del suo funzionamento
4. Essere consapevole dei comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza
- 4.1 Identifica le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza
 - 4.2 Comprende la necessità di adottare nella vita quotidiana e professionale comportamenti volti a rispettare l'ambiente.

CONFERENZA UNIFICATA ACCORDO DEL 28 OTTOBRE 2004

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi. (Repertorio atti n. 790/CU del 28 ottobre 2004).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 28 ottobre 2004:

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al

Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/1999; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (Rep. atti n. 660/CU) per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e i successivi protocolli d'intesa siglati tra le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il MIUR e il MLPS e tra singole regioni e direzioni scolastiche regionali;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004 (Rep. atti n. 1901) per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

Tenuto conto degli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;

Vista la proposta di decisione relativa al quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione delle Comunità europee il 17 dicembre 2003;

Considerata la necessità di definire le condizioni per il riconoscimento, a livello nazionale e comunitario, dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi sco-

lastici e viceversa, previsti dal citato accordo 19 giugno 2003; Vista la proposta di accordo di cui all'oggetto, trasmessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota del 30 luglio 2004;

Considerato che nell'incontro tecnico del 21 ottobre 2004, è stata esaminata una nuova proposta di accordo presentata dalle regioni, condivisa dai rappresentanti delle autonomie locali, e che nella stessa sede si è convenuto su alcune modifiche al testo; Vista la nuova stesura del testo dell'accordo trasmesso dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 25 ottobre 2004;

Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome e i rappresentanti delle istituzioni locali, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto;

Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

S a n c i s c e

il seguente accordo:

Premesso

che il presente accordo si colloca nell'attuale fase transitoria di attuazione della legge n. 53/2003;

che si conviene sui seguenti principi generali:

- a) l'affermazione del diritto di ogni persona alla spendibilità delle certificazioni acquisite ed al riconoscimento dei crediti formativi nel sistema educativo di istruzione e formazione a livello nazionale. Tale diritto prevede l'accesso a percorsi di istruzione e formazione della persona che ha le competenze necessarie e sufficienti per poter proficuamente seguire il percorso scelto;
- b) la salvaguardia dell'unitarietà del sistema educativo di istruzione e formazione, al cui scopo, nel quadro della normativa vigen-

te, si confermano ed individuano dispositivi di certificazione condivisi, che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettano il riconoscimento delle stesse in termini di crediti per tutte le persone in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni;

c) la necessità di definire misure che valorizzino nella più ampia accezione possibile la qualifica ottenuta al termine dei percorsi sperimentali di cui all'accordo 19 giugno 2003, anche valorizzando al massimo la coerenza di indirizzo e facilitando la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori;

d) la necessità di favorire la prosecuzione degli studi anche attraverso passaggi tra i sistemi formativi, sostenendo gli studenti con interventi integrativi e modalità di recupero dei debiti;

e) la necessità di estendere gli effetti del presente accordo anche a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età, allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone;

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane concordano che:

1) al fine di agevolare la comprensione reciproca tra i sistemi formativi, per l'attribuzione di significati condivisi ai concetti che vi ricorrono e la conseguente coerenza dei dispositivi che ne discendono, si conviene di fare riferimento al «Glossario per l'educazione degli adulti», realizzato dall'INVALSI e dall'ISFOL, che ne curano congiuntamente l'aggiornamento in relazione agli sviluppi del quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in materia di trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti e della qualità della formazione;

2) per favorire il reciproco passaggio tra istituzioni scolastiche e formative, all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in attuazione degli accordi territoriali di

cui al punto 7 dell'accordo quadro 19 giugno 2003, si ritengono necessarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, iniziative di sostegno, anche attraverso apposite attività didattiche che abbiano l'obiettivo di favorire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta;

3) le certificazioni, finali ed intermedie, attestano le competenze acquisite, anche con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base già individuati con l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;

4) per il riconoscimento - tra i sistemi regionali e tra questi ed il sistema dell'istruzione - della certificazione delle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni a conclusione dei percorsi formativi ed in particolare di quelli di cui al citato Accordo, si utilizza il modello A, parte integrante del presente accordo già sperimentato dalle stesse con riferimento al decreto del Ministero del lavoro 12 marzo 1996 relativo all'«Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle regioni e province autonome», ferme restando le eventuali determinazioni delle regioni in merito alla sua integrazione;

5) agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica, compresi coloro che interrompono i percorsi di formazione di cui al citato Accordo, è rilasciata la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite, secondo il modello di riferimento B, che costituisce parte integrante del presente accordo;

6) per favorire, in modo unitario, la spendibilità delle certificazioni intermedie, ai fini del riconoscimento di crediti in ingresso al percorso scelto dalla persona per il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione si fa riferimento a quanto previsto dai modelli approvati con il decreto di cui dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000;

7) per facilitare e semplificare la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori attraverso la valorizzazione della qualifica ottenuta in esito ai percorsi sperimentali triennali anche in coerenza con l'art. 191, comma 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli uffici scolastici regionali e gli assessorati competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono definire, in via sperimentale e attraverso apposite intese, ambiti di corrispondenza che costituiscono un riferimento per le commissioni previste dal citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000; tali accordi valgono anche ai fini della realizzazione di quanto indicato al precedente punto 6). I risultati conseguiti dalla sperimentazione saranno considerati ai fini della loro generalizzazione in ambito nazionale previo accordo in Conferenza Unificata;

8) per il passaggio dai percorsi dell'istruzione ai percorsi della formazione professionale la definizione delle modalità di riconoscimento del credito formativo e della relativa attribuzione di valore, anche in relazione a quanto indicato all'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 174, viene determinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dandone evidenza secondo elementi, che consentano la tracciabilità del processo, comprendenti quelli minimi specificati nel modello di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente accordo;

9) le persone in età di obbligo formativo o che abbiano compiuto i 18 anni possono accedere ai percorsi di formazione professionale, sulla base degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali e informali, previo riconoscimento del credito formativo secondo il citato modello C, attraverso procedure trasparenti, individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; in tali procedure va previsto, ad un livello definito dalle stesse, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il coinvolgimento

di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi interessati: istruzione, formazione, lavoro e l'attribuzione di valore anche ai titoli, alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza o alle autodichiarazioni;

10) la valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati secondo le procedure di cui al punto 9), in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita, con l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta, da effettuarsi tramite modalità didattico-formative o azioni di accompagnamento tese a far ottenere il successo formativo;

11) la documentazione e le certificazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) concorrono alla composizione del Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base dei relativi criteri generali definiti a livello nazionale con accordo in sede di Conferenza Unificata.

Roma, 28 ottobre 2004

Il presidente:
La Loggia

Il segretario:
Carpino



Modello A⁽¹⁾



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE RILASCIATA IL CERTIFICATO)

**CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER IL
PASSAGGIO AI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**
(D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, art. 6)

Rilasciato a

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

ai fini del passaggio alla classe dell'Istituto

Indirizzo (specificare l'indirizzo o la specializzazione)

IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALIDITA' NAZIONALE

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

**RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE
ESSENZIALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI**

CREDITI RICONOSCIUTI CON L'INDICAZIONE DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO ⁽²⁾ AMBITI DI ACQUISIZIONE ⁽³⁾

.....
.....
.....
.....
.....
.....

E ATTESTA

che il Sig. ha le competenze per l'ammissione alla frequenza della
classe dell'Istituto (tipologia-indirizzo o specializzazione)

con le seguenti integrazioni: ⁽⁴⁾

.....
.....
.....
.....

oppure per i giovani in situazione di handicap (legge 104/92)

E ATTESTA

che il Sig. può essere ammesso alla frequenza con un Piano
Educativo Individualizzato differenziato relativo alla classe
dell'Istituto (tipologia-indirizzo o specializzazione)
con le seguenti misure di accompagnamento ⁽⁵⁾

1. Modello C¹

(Logo DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE)

**ATTESTAZIONE DI
RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN INGRESSO
AL PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

rilasciato da (organismo di formazione) _____
al (allievo/a) _____
nat _____ il _____

ai fini dell'ingresso al percorso di formazione
denominato _____
finalizzato al conseguimento della qualifica _____
nel Settore/Area professionale _____

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

riconosce i seguenti crediti per l'ingresso al percorso formativo sopra indicato

CREDITI riconosciuti con riferimento alle competenze 2 CONTESTI di acquisizione 3

NOTE
1 Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi ai sistema della formazione professionale dall'apprendistato e dalle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore ed anche ai fini dei passaggi interni nella formazione professionale.
2 Il riconoscimento dei crediti si riferisce alle competenze acquisite e si traduce in forme di riduzione/ personalizzazione del nuovo percorso formativo in ingresso.
3 Per ogni credito riconosciuto, indicare il contesto di acquisizione della relativa competenza tra quelli di seguito elencati:
istituzioni scolastiche, agenzie formative, apprendistato, enti certificatori, attività lavorativa, autoformazione, altro

e attesta

che il/la sig. _____ ha le competenze per
l'ammissione alla frequenza del percorso formativo sopra indicato relativamente alla annualità

1° 2° 3°

(specificare eventualmente se ad annualità già in corso) _____

con le seguenti integrazioni⁴

e con le seguenti misure di accompagnamento⁵

**FIRMATO DAI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA, COSÌ COME
INDIVIDUATE DALLE SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AI SENSI DEL
PUNTO 8 DELL'ACCORDO**

Luogo e data del rilascio
Timbro

NOTE
4 Indicare le eventuali integrazioni richieste ai fini di una proficua prosecuzione dell'attività formativa
5 Indicare le eventuali misure di accompagnamento che consentono allo studente un proficuo inserimento

Il mini CD allegato a questo volume raccoglie il testo del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con tutti gli allegati e i documenti correlati concernenti la attuazione del decreto e la fase transitoria.

- WEB browser locale

Da gestione risorse sfogliare il contenuto del CD; selezionare la cartella "naviga"; lanciare il file "default.htm".

Verrà aperto il browser predefinito sul proprio PC

Attenzione.

Nel caso venga visualizzato dal browser un messaggio di avviso protezione selezionare "Consenti contenuto bloccato".

- Programma Windows (Sistema operativo: Windows 98/98 Se; Windows 2000; Windows XP)

In questo caso il prodotto deve essere installato.

Da gestione risorse sfogliare il contenuto del CD; selezionare la cartella "installa"; lanciare il file "Secondo Ciclo dell'Istruzione.msi".

Verrà lanciata l'installazione sul proprio PC.

Se non è presente il Framework .NET 2.0 di Windows, sarà installato automaticamente dal programma di installazione. Se già presente questa fase verrà saltata automaticamente e sarà installato solamente il prodotto.

Al termine dell'installazione vengono create sia un'icona sul desktop sia una cartella all'interno del menu programmi. Lanciare il prodotto utilizzando tale icona.

Attenzione.

Se viene lanciata una nuova installazione senza aver disinstallato il prodotto preventivamente potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore.

In questo caso procedere come segue: selezionare "installazione applicazioni" da pannello di controllo, selezionare "Secondo ciclo dell'Istruzione" e cliccare sul bottone "rimuovi". Al termine della disinstallazione è possibile installare nuovamente il prodotto.

In caso di problemi è possibile raggiungere i documenti presenti all'interno del CD dal portale MIUR
<http://www.istruzione.it/riforma/riforma.shtml>